

# **MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS 231/2001**

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>2. PARTE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Descrizione del quadro normativo .....</b>	<b>4</b>
2.1.1 regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni .....	4
2.1.2 Le linee guida emanate dalla Regione Lombardia .....	5
2.1.3 Reati ambientali .....	5
2.1.4 Reati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori. La norma UNI EN ISO 45001/2023 .....	6
<b>2.2 Il sistema di governo dell'ente .....</b>	<b>6</b>
2.2.1 Obiettivi perseguiti da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE ( <i>ITS Academy</i> ) con l'adozione del modello.....	6
2.2.2 Destinatari del modello .....	7
2.2.3 Struttura del modello: parte generale e parte speciale.....	8
<b>2.3 L'assetto organizzativo .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 La metodologia di definizione del modello organizzativo .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 L'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>10</b>
2.4.1 Individuazione e nomina .....	10
2.4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza.....	10
2.4.3 Informazioni all'organismo di vigilanza.....	11
2.4.4 Informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.....	12
<b>2.5 Il sistema disciplinare.....</b>	<b>13</b>
2.5.1 Funzione del sistema disciplinare.....	13
2.5.2 Violazione del modello .....	14
2.5.3 Misure nei confronti dei dipendenti .....	14
2.5.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner .....	15
2.5.5 Misure nei confronti dei dirigenti.....	15
2.5.6 Misure nei confronti degli amministratori.....	16
<b>2.6 Criteri, metodiche e attività di formazione .....</b>	<b>16</b>
<b>3. PARTE SPECIALE .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal decreto .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2 Descrizione delle attività sensibili identificate .....</b>	<b>18</b>
<b>3.3 Protocolli di controllo generali.....</b>	<b>18</b>
<b>3.4 Protocolli di controllo specifici .....</b>	<b>19</b>
3.4.1 Analisi di rischio .....	19
<b>4. ALLEGATI:.....</b>	<b>21</b>
allegato A, Nota esplicativa dei reati presupposto di cui al D.Lgs.231/01 .....	21
allegato B, Mappatura dei rischi.....	21

## INDICE DELLE REVISIONI

### Modello organizzativo, parte generale e speciale

Rev.	Motivo della revisione	Data	Emissione	Approvato
00	Prima emissione	30/03/2026	CdA	CdA

### Allegato A – descrizione delle fattispecie di reato

Rev.	Motivo della revisione	Data	Emissione	Approvato
00	Prima emissione	30/03/2026	CdA	CdA

### Allegato B – mappatura dei rischi e sintesi dei protocolli di controllo

Rev.	Motivo della revisione	Data	Emissione	Approvato
00	Prima emissione	30/03/2026	CdA	CdA

## 1. PREMESSA

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) sulla scorta dell'esigenza di operare in un contesto di trasparenza e di correttezza ha deciso di adottare un modello di organizzazione, di gestione e di controllo conforme al D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Nella redazione di questo modello si è tenuto conto delle:

- Linee Guida della Regione Lombardia "Linee guida regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro." Allegato B al BURL 2°suppl.straordinario al n.49 -10 dic 2009.
- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8/06/2001 n. 231.
- Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – UNI-INAIL (2001) e UNI EN ISO 45001/2023.
- DDUO 15/12/2025 n. 18507 – Istituzione, struttura e regole di gestione dell'elenco delle Fondazioni ITS Academy accreditate in Regione Lombardia in attuazione della DGR 19/02/2024 n. 1921.

## 2. PARTE GENERALE

### 2.1 Descrizione del quadro normativo

#### 2.1.1 regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (di seguito D.Lgs. 231/2001) ha introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e quindi sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nel loro interesse dagli amministratori o dai dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 ha dato attuazione alla legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione UE del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il D.Lgs 231/2001, allineandosi con i sistemi normativi di molti paesi dell'Europa, affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, l'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente.

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione che le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa si ricollegano a volontà e decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Il D.Lgs 231/2001 prevede come presupposto necessario alla responsabilità di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da persone:

- 
- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) nonché da persone che esercitano, anche di fatto, le funzioni di gestione e controllo
- b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) ad esempio, dipendenti.

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità “amministrativa” di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

**D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.**

### 2.1.2 Le linee guida emanate dalla Regione Lombardia

Le linee guida emanate dalla Regione Lombardia sono funzionali a garantire la qualità del servizio offerto alla persona. Il requisito obbligatorio dell’accreditamento assicura che i servizi di formazione e al lavoro rispettino gli standard di qualità predefiniti. In aggiunta a ciò l’erogazione dei servizi richiede *“un’evoluzione degli enti accreditati sul piano organizzativo che li renda in grado di assicurare servizi di qualità ai cittadini e al contempo garantisca alla Regione Lombardia il raggiungimento degli obiettivi di policy, l’efficienza della gestione e il rispetto delle regole di trasparenza e liceità.”*

Le linee guida riportano il modello di funzionamento degli enti che operano nella filiera istruzione-formazione-lavoro e propongono un possibile approccio alla definizione del modello organizzativo coerente con i requisiti del D.Lgs.n.231/01.

Gli obiettivi del modello organizzativo sono perciò:

- la liceità, come garanzia dell’esercizio delle attività proprie di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) nel rispetto delle leggi
- l’etica, come criterio di comportamento anche rispetto al ruolo sociale di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*)
- la trasparenza delle informazioni all’interno di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) e verso l’esterno
- l’efficacia dell’azione soprattutto a vantaggio dell’utenza e delle policy regionali.

### 2.1.3 Reati ambientali

Il modello organizzativo è esteso anche ai reati ambientali conformemente ai requisiti del D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

Sono coerentemente modificati anche gli allegati Allegato A – descrizione delle fattispecie di reato e Allegato B – mappatura dei rischi e sintesi dei protocolli di controllo.

## 2.1.4 Reati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori. La norma UNI EN ISO 45001/2023

I requisiti della UNI EN ISO 45001/2023 prendono in considerazione i seguenti aspetti:

- Pianificazione per l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e il controllo dei rischi
- Programma di gestione
- Struttura funzionale e di responsabilità
- Formazione consapevolezza e competenza
- Consultazione e comunicazione
- Controllo operativo
- Adeguatezza dei mezzi e delle procedure per la gestione delle emergenze
- Misurazione, monitoraggio e miglioramento delle prestazioni

La norma UNI EN ISO 45001 viene adottata da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) per applicare un sistema di procedure formali per ridurre i rischi associati alla salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro per dipendenti, utenti e il pubblico in genere.

La norma aiuta ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) a far fronte in modo efficace agli obblighi giuridici in materia di sicurezza e igiene, e costituisce, se correttamente implementata e mantenuta, un modello organizzativo e gestionale esimente dalla responsabilità amministrativa di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) in caso di infortuni sul lavoro e/o malattie professionali.

L'applicazione della norma UNI EN ISO 45001 incorpora le prescrizioni del D.Lgs 81/08 rendendone l'applicazione più efficiente.

Utilizzando questa norma ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) può migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi mediante un'attività costante e continua di autocontrollo finalizzata principalmente al miglioramento e non solo all'adempimento degli obblighi di sicurezza.

Gli allegati Allegato A – descrizione delle fattispecie di reato e Allegato B – mappatura dei rischi e sintesi dei protocolli di controllo NON sono modificati con gli aspetti della sicurezza perché le medesime informazioni sono contenute nel documento di valutazione dei rischi a cui si rimanda.

## 2.2 Il sistema di governo dell'ente

Il modello organizzativo di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) è integrato con un proprio sistema organizzativo che soddisfa anche i requisiti previsti dalla Regione Lombardia per l'accreditamento rispetto alle attività istituzionali dell'ITS.

L'organizzazione posta in essere prevede infatti la capacità di autocontrollo dell'organizzazione che dopo aver analizzato i propri processi strategici, operativi e di supporto, definisce le modalità di gestione e di reporting ma, soprattutto, definisce i criteri di monitoraggio e di misurazione delle performance. Per far ciò si dota di strumenti e di funzioni dedicate e di specifica competenza. L'ITS è anche sottoposto al sistema di monitoraggio nazionale e valutazione dei percorsi formativi in riferimento a un sistema di parametri sull'efficienza ed efficacia dei corsi svolti. I risultati ottenuti in questo sistema (ranking) sono debitamente analizzati e trattati per identificare punti di miglioramento dell'intero sistema.

### 2.2.1 Obiettivi perseguiti da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) con l'adozione del modello

Con l'adozione del modello, ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) intende adempiere ai requisiti di legge e prevedere un efficace sistema di controllo preventivo rispetto alla commissione dei reati.

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) con il modello si propone le seguenti finalità:

- adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato o sono legati a ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy), relativamente alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o ad ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne
- diffusione e affermazione di una cultura dell'organizzazione improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne, in particolare, quelle contenute in questo modello
- diffusione di una cultura della prevenzione del rischio e del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) si pone
- previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'ente, con particolare riguardo alla formulazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Il modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico ed in conformità alle leggi in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori
- favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'ente o con esso, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti
- garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività svolta da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy)
- prevedere che la determinazione degli obiettivi risponda a criteri realistici
- individuare e descrivere le attività svolte da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy), la sua articolazione funzionale e l'organigramma in documenti costantemente aggiornati, con l'indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti in riferimento allo svolgimento delle singole attività
- miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, fornitori, utenti
- attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del modello da parte di tutti coloro che operano in ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) o con ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy), che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

### 2.2.2 Destinatari del modello

I destinatari delle procedure, prassi e prescrizioni contenute nel modello sono tutti i dipendenti, gli amministratori, i membri degli altri organi sociali, i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti ed i partner di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy).

Le regole contenute nel modello si applicano perciò a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE

(ITS Academy), ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo ad ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy), operano su mandato o sono legati da contratti.

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) comunica il presente modello attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, come è descritto al § 0. Essi devono rispettare tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) stesso.

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) condanna qualsiasi comportamento difforme alla legge e alle previsioni del modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

### 2.2.3 Struttura del modello: parte generale e parte speciale

Il modello si compone di una Parte Generale, nella quale sono descritte le finalità e i principi del modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali - assetto organizzativo, Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, attività di formazione - e di una Parte Speciale, che contiene i risultati della mappatura dei rischi effettuata.

## 2.3 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo è la struttura tramite la quale ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) progetta, gestisce e controlla le proprie attività ed è perciò l'insieme di ruoli e di responsabilità attribuite alle proprie risorse che, in questo modo, cooperando ed interfacciandosi secondo le diverse necessità, permettono ad ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) di ottenere i risultati prefissati e di raggiungere gli obiettivi di prestazione e di servizio.

La funzione di formazione interna all'organizzazione è un indispensabile supporto perché il modello organizzativo sia correttamente applicato.

Le funzioni di monitoraggio e di controllo delle attività sono strutturali all'organizzazione e ne costituiscono parte integrante poiché il loro scopo è la continua verifica di conformità dell'organizzazione a tutti gli standard applicati.


L'assetto organizzativo è accuratamente descritto nell'organigramma dove sono anche dettagliati i ruoli e le responsabilità di ogni funzione.

In particolare il presente modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha anche nominato un apposito organismo collegiale affidandogli l'incarico di Organismo di Vigilanza (anche OdV) con autonomi compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al modello stesso.

## 2.4 La metodologia di definizione del modello organizzativo

La realizzazione del modello si è ispirata alla metodologia descritta nelle Linee Guida di Confindustria del giugno 2021. E alla norma UNI EN ISO 45001/2023 per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, come indicato dall'art. 30 del D.Lgs 81/08.

La figura seguente illustra con efficacia e semplicità la metodologia del risk management e cioè della gestione del rischio.



La metodologia di gestione del rischio è il modo con il quale si analizza il contesto operativo cercando di individuare quali processi ed attività sono sensibili rispetto alla tipologia di rischio che si sta analizzando e si definiscono i modi, le prassi, le procedure secondo le quali lavorare minimizzando il rischio e gestendo il rischio residuo.

Si intende che il rischio è, di volta in volta, un rischio specifico e, per quanto riguarda questo modello, il rischio di cui si parla è quello della commissione dei reati descritti nel D.L.gs.231/01.

Le fasi di cui si compone l'attività di gestione del rischio sono perciò:

- la mappatura dei processi a rischio: si esegue un'analisi del contesto operativo dell'ente per identificare di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy), quelli appunto "a rischio" anche detti "sensibili" nei quali cioè si immagina che uno o più rischi, tra quelli analizzati, possa realizzarsi.
- l'elenco dei rischi potenziali: per ogni processo si sono individuati i potenziali rischi in funzione dei tipi di reato e si individuano le figure eventualmente coinvolte
- l'analisi del sistema di controlli preventivi esistente: in questa attività si sono tenuti in conto i controlli già operativi presso ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy)
- valutazione dei rischi residui: sono stati individuati i punti di processo non coperti da controlli preventivi nei quali potrebbero aver luogo i rischi analizzati. La valutazione dei rischi residui è perciò la decisione di ritenere accettabile o meno un certo rischio individuato come potenziale. Dove la valutazione è stata positiva si è ritenuto trascurabile il rischio e non sono state introdotte modifiche nella normale gestione delle attività. Dove invece la valutazione è stata negativa si è ritenuto inaccettabile il rischio e perciò sono stati introdotti controlli e monitoraggi specifici.
- definizione del Codice Etico: i vertici di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) hanno redatto un documento che detta i principi etici di riferimento, le regole di comportamento ed i comportamenti vietati e ne hanno dato adeguata diffusione

- definizione del sistema disciplinare: ogni violazione del Codice Etico e del modello organizzativo e dei principi normativi ed applicativi contenuti sono sanzionabili con i criteri descritti nel modello stesso
- individuazione dell'Organismo di Vigilanza: i vertici di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) hanno individuato un organismo di controllo per il quale hanno definito il ruolo ed i compiti ed al quale chiedono la definizione e l'attuazione di un piano di vigilanza e di adeguamento del modello organizzativo insieme alle adeguate attività di reporting periodico.

## 2.4 L'Organismo di Vigilanza

### 2.4.1 Individuazione e nomina

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento venga affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei compiti di vigilanza ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa ed il corretto ed efficace svolgimento di questi poteri rappresentano gli indispensabili presupposti per l'esonero delle responsabilità previsto dal D.Lgs.n.231/01.

L'Organismo di Vigilanza, costituito ad hoc con delibera del Consiglio di Amministrazione, è un organo collegiale misto composto da tre membri dei quali uno esterno con funzioni di Presidente.

Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Secondo le disposizioni del D.Lgs.231/01, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza sono:

- autonomia e indipendenza, perché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

A questo scopo è garantita all'Organismo di Vigilanza l'indipendenza gerarchica, nessuna delle attività dell'Organismo di Vigilanza può essere verificata da nessun altro organismo della struttura organizzativa di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le funzioni di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) senza necessità di consenso preventivo e può avvalersi del supporto di tutte le strutture di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

E' prevista un'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

- professionalità, necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni
- continuità di azione, in quanto l'Organismo di Vigilanza:
  - ✓ vigila costantemente sul rispetto del modello
  - ✓ cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento
  - ✓ rappresenta un riferimento costante per tutto il personale di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

### 2.4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

Le attività che l'Organismo di Vigilanza deve svolgere sono:

- a) diffondere nel contesto operativo la conoscenza e la comprensione del modello
- b) vigilare sull'osservanza del modello in ambito operativo
- c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del modello
- d) vigilare sulla efficacia nel tempo del modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto operativo

- 
- e) promuovere l'aggiornamento del modello nell'ipotesi in cui si renda necessario ed opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni dell'ente e legislative
- f) segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che l'Organismo di Vigilanza stesso abbia accertato
- g) comunicare e relazionare annualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del modello ed al loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente i seguenti elementi:
- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno
  - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse
  - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del modello ed il loro stato di realizzazione
  - l'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo e relativo budget.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza, in caso di particolari esigenze, può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, nei limiti del budget preventivato, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs.231/01.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*). All'Organismo di Vigilanza di ITS è affidato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:

- attivare le attività di controllo, con la precisazione, tuttavia, che la responsabilità primaria sul controllo delle attività è comunque un compito dei responsabili di ogni area secondo quanto è descritto nei processi e nelle procedure di accreditamento
- eseguire una ricognizione dell'attività dell'ente ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio
- valutare le procedure in relazione al modello
- accertare presunte violazioni delle prescrizioni del modello e proporre l'adozione di misure più opportune
- segnalare eventuali carenze del modello e avanzare proposte di miglioramento
- verificare la reale efficacia del modello in relazione alla struttura dell'ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati
- coordinarsi con le varie funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.
- verificare che gli elementi previsti nella Parte Speciale del modello per individuare le tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*)
- coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione

#### 2.4.3 Informazioni all'organismo di vigilanza

Sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del modello, tutte le informazioni, provenienti anche da terzi, attinenti all'attuazione del modello stesso nelle aree di attività a rischio. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231/01 e s.m.i. in relazione all'attività o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*)

Il personale di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) e tutti i collaboratori possono rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del modello e del Codice Etico. Le segnalazioni, effettuate in forma scritta, orale o telematica, sono raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Sono inoltre a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutti i documenti dell'ente, inclusi in particolare:

- i contratti con la Pubblica Amministrazione, le richieste oppure la gestione di finanziamenti pubblici
- la documentazione relativa ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano un pubblico servizio
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari
- i verbali del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato e ogni eventuale variazione ad esso apportata.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni relative ad atti ufficiali:

- i provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs.231/01 e s.m.i.
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs.231/01 e s.m.i.
- i rapporti predisposti dal Revisore dei Conti, nell'ambito dell'attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni critici rispetto ai requisiti del D.Lgs.231/01 e s.m.i.
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate come anche dei provvedimenti di archiviazione dei medesimi procedimenti con le relative motivazioni

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) adotta misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nel modello e nelle procedure.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire a chi vi si rivolge l'assenza di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### 2.4.4 Informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i propri risultati al massimo vertice esecutivo.

Nel caso emergano reati in capo al massimo vertice esecutivo, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei Conti.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti. Le relazioni contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del modello.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche per consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al modello e devono quanto meno contenere:

- le eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal modello o dal Codice Etico

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni relative al modello
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate da ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) limitatamente alle attività a rischio
- una valutazione complessiva sul funzionamento del modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche
- l'intervento di mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività dell'ente.

Peraltro, qualora la criticità rilevata riguardasse uno dei soggetti destinatari delle relazioni di sintesi, la segnalazione sarà destinata ad uno degli altri soggetti sopra indicati.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari per riferire su circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del modello. Ogni incontro dell'Organismo di Vigilanza è verbalizzato e l'Organismo di Vigilanza stesso conserva copia dei verbali.

## 2.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della corretta applicazione di un modello organizzativo e di controllo e tale principio trova conferma nel contenuto stesso del D.Lgs.231/01.

La contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari sono un compito degli organi di governo dell'ente, nel rispetto di poteri, ruoli, responsabilità, deleghe e competenze.

Il D.Lgs.231/01 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive si applicano solo per alcuni specifici reati e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La sanzione amministrativa per ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo modello organizzativo D.Lgs.231/01, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*), da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

### 2.5.1 Funzione del sistema disciplinare

Il modello impone regole di condotta con lo scopo di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs.231/01e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure specifiche e del sistema di gestione della qualità previste (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, gli amministratori nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

Ogni violazione del modello o delle procedure stabilite in attuazione, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente avviare gli accertamenti necessari, garantendo, come già detto, la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

L'Organismo di Vigilanza, dall'inizio del rapporto con ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*), attraverso strumenti ritenuti più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione sull'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

### 2.5.2 Violazione del modello

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs 231/01, sono violazioni del modello, ad esempio:

- azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello o, al contrario, l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei cosiddetti processi sensibili) o di attività a questi connesse
- azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, oppure l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, durante lo svolgimento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

### 2.5.3 Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti (intendendo tutti i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato con ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*)) in violazione delle regole comportamentali sancite dal modello costituiscono un mancato adempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti CCNL.

Le infrazioni sono accertate e segnalate dal Responsabile delle Risorse Umane.

Spetta alla Direzione di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) avviare il procedimento disciplinare come previsto nei CCNL ed in conformità con la vigente normativa.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL per la Formazione Professionale, che regolano il rapporto di lavoro dipendente di ITS per Energia, Ambiente ed Edilizia Sostenibile (*ITS Academy*), in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- richiamo verbale
- richiamo scritto
- multa non superiore all'equivalente di 3 ore di stipendio base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni;<sup>1</sup>
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge.<sup>2</sup>

L'ammonizione, verbale o scritta, viene comminata, a seconda della gravità, al collaboratore che violi le procedure previste dal modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'esercizio della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello.

La multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione è il provvedimento per il dipendente che violi le procedure previste dal modello o adotti, nell'esercizio di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello.

La sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni è il provvedimento per il dipendente che con il suo comportamento scorretto espone ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*).

<sup>1</sup> CCNL per la Formazione Professionale art. 56.

<sup>2</sup> CCNL per la Formazione Professionale art. 59.

Il licenziamento senza preavviso è il provvedimento per il dipendente che nell'espletamento delle attività negli ambiti a rischio adotta un comportamento in violazione alle prescrizioni del modello e tale da poter determinare l'applicazione, a carico di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*), di misure previste dal D.Lgs 231/01, e/o comunque un comportamento tale da provocare all'ente grave danno morale e/o materiale.

Il Responsabile delle Risorse Umane comunica l'irrogazione delle sanzioni all'Organismo di Vigilanza che, insieme alla Direzione di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*), provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

#### 2.5.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner

Nei contratti e negli accordi stipulati con società, consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. potranno essere inserite apposite clausole, in base alle quali eventuali comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs.231/01 consentirà a ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) di risolvere il contratto ovvero, in alternativa, di chiedere l'adempimento del contratto, salvo il risarcimento dei danni.

#### 2.5.5 Misure nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale è un rapporto che si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno dell'ente, ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al territorio ed agli utenti.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) di quanto previsto nel presente modello e l'obbligo da parte loro di far rispettare quanto previsto nel presente modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Amministrazione di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*), secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti,

- di quanto previsto dal modello
- oppure di adozione di comportamenti non conforme alle prescrizioni del modello stesso
- oppure nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al modello e/o in violazione del modello stesso

si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL applicato e da eventuali accordi aziendali.

In particolare, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti, a lui gerarchicamente sottoposti, di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, oppure abbia un comportamento di minore gravità rispetto a quello previsto nell'ipotesi di licenziamento senza preavviso, tale da consentire la prosecuzione seppure provvisoria del rapporto fatta salva comunque la facoltà di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) di convertire il periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dirigente che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del modello tale da poter determinare l'applicazione a carico di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) di misure previste dal D.Lgs.231/01, e/o comunque un comportamento tale da concretizzare una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

Qualora le violazioni, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal modello o l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello stesso, costituiscano fattispecie penalmente rilevanti, ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) si riserva di applicare nei confronti dei responsabili ed in attesa dell'esito del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative tra loro:

- a) sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione
- b) attribuzione di una diversa collocazione all'interno dell'azienda.

### 2.5.6 Misure nei confronti degli amministratori

ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) valuta con estremo rigore le infrazioni al modello realizzate da coloro che rappresentano il suo vertice e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, i collaboratori, gli utenti, il territorio ed in generale verso il pubblico. La creazione ed il consolidamento di un'etica basata sui valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano fatti propri e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che operano per ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA (*ITS Academy*). In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del modello, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti i quali avvieranno tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

## 2.6 Criteri, metodiche e attività di formazione

Ai fini dell'efficacia del presente modello, è obiettivo di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA (*ITS Academy*) garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'adozione del modello è comunicata ai dipendenti, ai collaboratori e, in generale, all'intera organizzazione al momento della sua approvazione. Adeguate azioni di mantenimento sono pianificate nel piano di formazione.

Il medesimo piano di formazione tiene anche conto di eventuali nuove assunzioni.

Durante la prima fase di formazione estesa a tutti e per i nuovi assunti è disponibile apposita documentazione relativa al modello Organizzativo con il quale assicurare le conoscenze considerate fondamentali.

Tutte le attività di formazione sono normalmente seguite da adeguate verifiche di apprendimento.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs 231/01 e soprattutto del modello organizzativo di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*), è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica e del ruolo dei destinatari e dal livello di rischio dell'area in cui operano.

## 3. PARTE SPECIALE

### 3.1 Descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal decreto

Dal punto di vista fenomenico il reato viene percepito nella realtà sociale come una figura delittuosa la cui *"pietra angolare è un fatto umano corrispondente alla fattispecie obiettiva di una figura criminosa: il giudizio di corrispondenza tra il fatto e lo schema legale di una specifica figura di reato si traduce nel concetto di tipicità"* (Fiandaca – Musco, Diritto Penale, parte generale, Zanichelli, III ed.).

Dunque, in sede di teoria generale del diritto, i termini “fatto” o “fattispecie” alludono a tutti i presupposti oggettivi o soggettivi necessari a produrre la conseguenza giuridica mentre “fatto tipico” o “ipotesi di reato” sono le dizioni con cui si individua “*il complesso degli elementi che delineano il volto di uno specifico reato*”. Nella struttura del reato si distinguono due specie di elementi: essenziali - indispensabili per l’esistenza del reato – e accidentali - la cui presenza non influisce sulla esistenza del reato ma solo sull’entità della pena. Questi ultimi sono dati dalle cosiddette circostanze attenuanti e aggravanti che a loro volta si distinguono in comuni, ad effetto speciale e ad efficacia speciale, a seconda che comportino un mero aumento della pena già prevista o l’applicazione di una specie di natura diversa.

Tra gli elementi essenziali troviamo: l’elemento oggettivo, fatto materiale, e l’elemento soggettivo, dolo e/o colpa.

Il primo è costituito dalla condotta umana, dall’evento naturalistico e dal rapporto di causalità che lega la condotta all’evento, mentre il secondo è costituito dall’atteggiamento psicologico del soggetto agente richiesto dall’ordinamento per la commissione di un reato - dolo, colpa e preterintenzione.

Essenziale però nella disamina della fattispecie concreta è la condotta umana, intesa come azione od omissione posta in essere dal soggetto agente:

- Per azione si intende qualsiasi movimento dell’uomo che determini la modifica della realtà esterna
- Per omissione il non porre in essere una determinata azione che per legge si aveva l’obbligo di compiere.

Per la sussistenza del reato occorre poi la presenza di un nesso psichico intercorrente tra il soggetto attivo e l’evento lesivo. Il verificarsi di un singolo atto deve quindi necessariamente imputarsi alla volontà del soggetto agente che si può caratterizzare come dolo o colpa e che costituisce il cosiddetto elemento soggettivo essenziale per l’imputabilità dell’autore del reato alla luce del principio di colpevolezza cristallizzato nell’art. 27 della Costituzione, e che non può mai difettare nel nostro ordinamento pena l’incostituzionalità della norma sebbene non manchino alcuni retaggi di responsabilità oggettiva nel codice penale.

Infine è bene precisare che ruolo centrale nel diritto penale e, allo stesso tempo, figura essenziale per delimitare, e limitare, nel sistema giuridico la sua applicazione solo ad alcune condotte umane, è la nozione di “bene giuridico”: inteso come bene o centro di interessi socialmente utili e apprezzabili purché dotati di rilevanza costituzionale.

Proprio l’elaborazione di una disciplina sulla responsabilità penale degli enti, e la scelta di imputare alla *societas* comportamenti delittuosi, ha portato più autori a riflettere sulla possibilità che l’interpretazione estensiva o l’applicazione sostanziale di tale normativa spesso potrà portare l’interprete a cadere nel baratro di una imputazione della responsabilità penale su base oggettiva - lo si ripete - formalmente proibita dall’Ordinamento italiano.

Ne consegue la necessità di creare una struttura “virtuale” di norme comportamentali interne all’ente che possano diventare una sorta di “patente di legittimità” che licenzi l’operato della *societas* e che, se violato, sarà l’elemento idoneo a fondare una vera e propria colpa della persona giuridica, a meno che non si dimostri che il modello organizzativo era sufficiente ed idoneo ad impedire una condotta che, in quanto criminale, deve essere addebitabile solo al singolo individuo (cfr. Relazione ministeriale al D.Lgs.231/01).

Ecco dunque perché l’allegato A, descrizione delle fattispecie di reato, non può in ogni caso ritenersi definitivo, essendo perfezionabile anche e soprattutto alla luce dell’applicazione del modello e dei suoi prevedibili, se non necessari, miglioramenti.

La descrizione delle fattispecie di reato è dettagliata nell’allegato A il cui scopo è la comprensione di ogni tipo di reato di modo che con queste informazioni l’analisi di rischio sui processi operativi sia più facile.

E’ impegno di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) mantenere questo allegato aggiornato con le modifiche eventuali che dovessero entrare in vigore. Questo stesso documento è utilizzato, insieme ad altri, come materiale di formazione per il personale di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) che, per ruolo, ha necessità di saper gestire l’analisi di rischio sulla tipologia di reati di cui al D.Lgs.n.231/01.

## 3.2 Descrizione delle attività sensibili identificate

I reati potenzialmente commessi presso ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) in funzione dei diversi ambiti e fasi operative sono disponibili nel documento di analisi del rischio Allegato B.

In particolare l'analisi contenuta nell'allegato B, come anche la definizione dei protocolli speciali descritti di seguito, ha riguardato i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione in senso generale e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio).

L'attuale mappatura delle attività a rischio, così come descritta nell'allegato B, rappresenta la situazione alla data di delibera del presente modello organizzativo ed è soggetta a valutazione periodica ed eventuali modifiche/integrazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, dall'analisi della realtà operativa, è emerso che le attività a rischio identificate attengono principalmente alla:

- progettazione dei progetti finanziati siano essi Avvisi, tipicamente della Regione Lombardia, o dallo stesso Ministero, oppure altri progetti finanziati per i quali le figure coinvolte possono essere i progettisti
- erogazione/gestione dei progetti finanziati siano essi Avvisi, tipicamente della Regione Lombardia, o dallo stesso Ministero, oppure altri progetti finanziati per i quali le figure coinvolte possono essere i docenti ed i tutor, in qualche caso anche i responsabili e/o assistenti di laboratorio informatico
- rendicontazione dei progetti finanziati per i quali le figure coinvolte possono essere quelle dell'area amministrativa

Oltre alle attività a rischio sopra riportate, sono stati individuati i seguenti processi attraverso cui potrebbero strumentalmente realizzarsi reati contro la Pubblica Amministrazione:

- relazione con la Pubblica Amministrazione e con gli enti locali
- controllo finanziario ed economico e rendicontazione delle spese
- realizzazione di attività di formazione relativamente al rispetto del diritto d'autore e all'accesso a siti ed in generale al web.

La mappatura delle attività, dei processi sensibili e dei rischi dettagliata nell'allegato B è sottoposta al controllo dell'Organismo di Vigilanza (OdV) a cui è richiesto l'aggiornamento periodico in occasione di rilevanti cambiamenti aziendali e/o normativi.

## 3.3 Protocolli di controllo generali

I criteri e le modalità di controllo generali sono quelli già attivi nel sistema qualità di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) e consistono di:

- attività quotidiane di monitoraggio da parte dei responsabili delle diverse aree
- attività di verifica e monitoraggio legate al Monitoraggio e Valutazione del sistema Nazionale
- attività di monitoraggio pianificate da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle leggi vigenti, al Codice Etico e alle regole di questo modello. In linea generale, l'organizzazione di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.), applicandoli a secondo dell'evoluzione della propria attività, improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*)
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure ed i processi sono generalmente caratterizzati dai seguenti elementi:

- separazione tra il soggetto che approva/avvia l'attività, il soggetto che la esegue e la conclude ed il soggetto che la controlla
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

È vietato:

- generare, attuare, tollerare, collaborare a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate (art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)
- violare i principi e le procedure previsti nella presente sezione.

### 3.4 Protocolli di controllo specifici

Nel documento di analisi del rischio Allegato B, in corrispondenza ad ogni processo sensibile e, più dettagliatamente in corrispondenza di ogni fase operativa sensibile, è indicato il documento – procedura, istruzione operativa - o l'attività attuata per impedire la commissione del reato ipotizzato.

Inoltre l'analisi di rischio è strutturata in modo da poterne ricavare un criterio di priorità in funzione della gravità dell'ipotetico reato, in questo modo sia i protocolli di controllo generali sia quelli specifici possono essere verificati, monitorati ed analizzati sia da parte di operatori e responsabili di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (*ITS Academy*) sia da parte dell'Organismo di Vigilanza. I dettagli dell'analisi di rischio sono descritti nel capitolo seguente.

#### 3.4.1 Analisi di rischio

Ogni progetto, per poter essere governato, dev'essere conosciuto nelle sue parti delle quali dev'essere nota la componente di rischio. Dimensionare il rischio è il primo passo verso la sua gestione.

Le fasi dell'analisi di rischio prevedono:

1. l'identificazione di tutte le possibili categorie di rischio
2. l'identificazione del danno corrispondente al rischio
3. la stima della probabilità di accadimento dei singoli eventi dannosi
4. la quantificazione dell'impatto per ogni categoria di rischio
5. la scelta della modalità con la quale gestire il rischio.


L'identificazione delle categorie di danno e la stima della loro probabilità di accadimento sono spesso rappresentate in una matrice del rischio che è un utile strumento per la valutazione della gravità dei rischi e di conseguenza, uno strumento per determinare la priorità con la quale affrontare i rischi.

Dopo aver individuato i rischi ed i danni generati e dopo aver valutato la loro potenziale frequenza, dalla matrice del rischio si ottiene la scala di priorità con la quale affrontare i rischi.

L'analisi del rischio fornisce quindi criteri di priorità per la redazione ed applicazione di procedure e protocolli e per il loro monitoraggio insieme ad un'indicazione riguardo alla severità di tali controlli.

Per dare un peso alla valutazione del rischio, lo si misura come combinazione della probabilità di accadimento dell'evento dannoso ed entità del danno.

Graficamente la matrice appare come segue:



P, probabilità del rischio	definizione
P1	bassa
P2	media
P3	alta

D, gravità del danno	definizione
D1	bassa
D2	media
D3	alta

VALORE STIMATO DI RISCHIO R	LIVELLO DI RISCHIO	AREA
R = 1	trascurabile	
1 < R ≤ 4	basso	
4 < R ≤ 6	medio	
6 < R < 9	alto	
R = 9	inaccettabile	

La valutazione quantitativa dei rischi individuati è facilmente ottenibile dalla tabella dell'allegato B. La realizzazione dei processi operativi così come descritti nei documenti del sistema qualità di ITS PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA SOSTENIBILE (ITS Academy) e l'applicazione dei protocolli di controllo generali e specifici minimizza il rischio per ognuno dei rischi valutati.

#### 4. ALLEGATI:

allegato A, Nota esplicativa dei reati presupposto di cui al D.Lgs.231/01

allegato B, Mappatura dei rischi



Il Presidente del CdA

*Eusebia Oliveri*

**Allegato A al Modello Organizzativo D.Lgs.231/01 di ITS. PER ENERGIA, AMBIENTE ED EDILIZIA  
SOSTENIBILE (ITS Academy)**

**NOTA ESPLICATIVA DEI REATI "PRESUPPOSTO" DI CUI AL D. LGS. N. 231/01 AFFERENTI LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO CONFORME AL DECRETO DEL D.G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO REGIONE LOMBARDIA N. 12921 DEL 1 DICEMBRE 2009 DELLA REGIONE LOMBARDIA.**

<b>1. Art.24, D.Lgs.231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico. ....</b>	<b>5</b>
1.1. 316 bis c.p. - malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico .....	5
1.2. Art. 316 ter. c.p. - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. ....	5
1.3. Art. 640 c.p. - truffa .....	6
1.4. Art. 640 bis c.p. - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. ....	7
1.5. Art.640 ter c.p. - frode informatica. ....	8
<b>2. Art.24 bis, D.Lgs.231/01 – Delitti informatici e trattamento illeciti di dati informatici .....</b>	<b>8</b>
2.1. Art. 491 bis c.p. - falsità in documenti informatici. ....	8
2.2. Art. 615 ter c.p. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. ....	8
2.3. Art. 615 quater c.p. - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. ....	9
2.4. Art. 615 quinquies c.p. - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico .....	9
2.5. Art. 617 quater c.p. - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.....	10
2.6. Art. 617 quinquies c.p. - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. ....	10
2.7. Art. 635 bis c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. ....	10
2.8. Art. 635 ter c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.....	11
2.9. Art. 635 quater, c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici.....	11
2.10. Art. 635 quinquies c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. .	11
2.11. Art. 640 quinquies c.p. - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. ....	12
<b>3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].....</b>	<b>12</b>
3.1. Art. 416 c.p. - associazione per delinquere. ....	12
3.2. Art. 416 bis c.p. - associazione di tipo mafioso. ....	13
3.3. Art. 416 ter c.p. - scambio elettorale politico-mafioso. ....	14
3.4. Art. 630 c.p. - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. ....	14
3.5. Art.74, D.P.R. n. 309/90 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. ....	14
3.6. Armi ed esplosivi, art. 1 Legge n. 895/1967 (sostituito dall'art. 9, Legge n. 497/1974).....	15
<b>4. ART. 25, D.Lgs. n.231/01, Concussione e corruzione .....</b>	<b>15</b>
4.1. Brevi premesse sulla nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio .....	15
4.2. Art. 317 c.p. - concussione. ....	17
4.3. art. 318 c.p. - corruzione per un atto d'ufficio .....	17
4.4. Art. 319 c.p. - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.....	18
4.5. Art. 319 bis c.p. - circostanze aggravanti. ....	18
4.6. Art. 319 ter c.p. - corruzione in atti giudiziari. ....	18
4.7. Art. 321 c.p. - pene per il corruttore.....	18

4.8.	Art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione. ....	18
<b>5.</b>	<b>ART. 25 BIS, D. LGS 231/01, FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....</b>	<b>19</b>
5.1.	Art. 453 c.p. - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. ....	19
5.2.	Art. 454 c.p. - alterazione di monete .....	20
5.3.	Art. 455 c.p. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.....	20
5.4.	Art. 457 c.p. - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. ....	20
5.5.	Art. 459 c.p. - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. ....	20
5.6.	Art. 460 c.p. - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. ....	21
5.7.	Art. 461 c.p. - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. ....	21
5.8.	Art. 464 c.p. - uso di valori di bollo contraffatti o alterati. ....	21
5.9.	Art. 473 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. ....	21
5.10.	Art. 474. c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. ....	22
<b>6.</b>	<b>ART. 25 BIS, D.Lgs.n. 231/01, Delitti contro l'industria e il commercio .....</b>	<b>22</b>
6.1.	Art. 513 c.p. - turbata libertà dell'industria o del commercio. ....	22
6.2.	Art. 514 c.p. - frodi contro le industrie nazionali .....	22
6.3.	Art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio.....	22
6.4.	Art. 516 c.p. - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. ....	23
6.5.	Art. 517 c.p. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci.....	23
6.6.	Art. 517 ter c.p. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. ....	23
<b>7.</b>	<b>ART. 25 TER, D.Lgs.n.231/01, Reati societari .....</b>	<b>24</b>
7.1.	Art. 2621 c.c. - false comunicazioni sociali. ....	24
7.2.	Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori .....	25
7.3.	Art. 2625 c.c. - impedito controllo .....	26
7.4.	Art. 2626 c.c. - indebita restituzione dei conferimenti .....	26
7.5.	Art. 2627 c.c. - illegale ripartizione degli utili e delle riserve. ....	26
7.6.	Art. 2628 c.c. - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante .....	27
7.7.	Art. 2629 c.c. - operazioni in pregiudizio dei creditori. ....	27
7.8.	Art. 2629 bis c.c. - omessa comunicazione del conflitto d'interessi. ....	27
7.9.	Art. 2632 c.c. - formazione fittizia del capitale.....	28
7.10.	Art. 2633 c.c. - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori .....	28
7.11.	Art. 2636 c.c. - illecita influenza sull'assemblea .....	28
7.12.	Art. 2637 c.c. - aggio.....	29
7.13.	Art. 2638 c.c. - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza .....	29
<b>8.</b>	<b>ART. 25 QUATER D.Lgs. n. 231/01, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.....</b>	<b>30</b>
8.1.	Brevi osservazioni sull'art. 25 quater D.Lgs. 231/01 .....	30
8.2.	Sull' art. 270 bis c.p. ....	31
8.3.	Legge n. 7/03, la cosiddetta Convenzione "financing" .....	31
<b>9.</b>	<b>ART. 25 QUINTES D.Lgs.n. 231/01, Delitti contro la personalità individuale .....</b>	<b>32</b>
9.1.	Art. 600 c.p. - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.....	32
9.2.	Art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile .....	32
9.3.	Art. 600 ter c.p. - pornografia minorile.....	32
9.4.	Art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico .....	33
9.5.	Art. 600 quater bis c.p. - pornografia virtuale .....	33
9.6.	Art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	33

9.7.	Art. 601 c.p. - tratta di persone .....	34
9.8.	Art. 602 c.p. - acquisto e alienazione di schiavi .....	34
<b>10.</b>	<b>ART. 25 SEXIES D.Lgs.n.231/01, Reati di abuso di mercato .....</b>	<b>35</b>
10.1.	184 T.U.F. - abuso di informazioni privilegiate .....	35
10.2.	185 T.U.F. - manipolazione del mercato .....	35
<b>11.</b>	<b>Art. 25 septies D. Lgs. n.231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e della salute e sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>36</b>
11.1.	Art. 589 c.p. - omicidio colposo .....	36
11.2.	Art. 590 c.p. - lesioni personali colpose.....	36
<b>12.</b>	<b>Art. 25 octies, D.Lgs.231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro , beni e utilità di provenienza illecita.....</b>	<b>38</b>
12.1.	Osservazioni introduttive sull'art. 25 octies .....	38
12.2.	Art. 648 c.p. - ricettazione.....	39
12.3.	Art. 648 bis c.p. - riciclaggio .....	39
12.4.	Art. 648 ter c.p. - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	39
<b>13.</b>	<b>ART. 25 NOVIES D.Lgs.n.231/01, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....</b>	<b>39</b>
<b>14.</b>	<b>Art. 25 novies D.Lgs. n.231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....</b>	<b>40</b>
14.1.	Art. 377 bis - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria .....	40
14.2.	Art. 378 - favoreggiamento personale .....	40
<b>15.</b>	<b>Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146 Artt. 3 e 10) .....</b>	<b>41</b>
15.1.	Art. 416 c.p. - associazione per delinquere .....	42
15.2.	Art. 416 bis c.p. - associazione di tipo mafioso .....	42
15.3.	D.P.R. 23/1/1973 n. 43 - approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale .....	42
15.4.	Art. 291quater - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri .....	42
15.5.	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine .....	43
15.6.	D.P.R. 9/10/1990 n.309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ..	43
<b>16.</b>	<b>art. 25-undecies Reati ambientali (ex D.Lgs. 121/11) .....</b>	<b>44</b>
16.1.	art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) .....	44
16.2.	art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) .....	44
16.3.	art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali) .....	44
16.4.	art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni).....	45
16.5.	art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti).....	46
16.6.	art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006 (trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti).....	46
16.7.	art. 259 comma 1 D.L.vo 152/2006 (traffico illecito di rifiuti) .....	47
16.8.	art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).....	47
16.9.	art. 260 bis d.lgs.152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati) .....	48
16.10.	art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività).....	48



16.11.	artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) .....	48
16.12.	art. 3 bis l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati) .....	49
16.13.	art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) .....	49
16.14.	art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi) .....	49
16.15.	art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi).....	50



**1. Art.24, D.Lgs.231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico.**

**1.1. 316 bis c.p. - malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

L'articolo ha come finalità quella di reprimere le frodi legate al conseguimento di prestazioni pubbliche destinate ad uno scopo tipico o ad un interesse generale espressamente individuato dal precetto che ne autorizza l'erogazione. Elementi essenziali per la verifica della fattispecie criminosa sono un presupposto ed una condotta:

a) il presupposto è l'erogazione a favore di un soggetto (sia essa persona fisica o giuridica) di denaro pubblico (sottoforma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate) e da intendersi come ogni contributo o da parte di enti pubblici che non costituisca di per sé corrispettivo di una controprestazione diretta del cittadino o, direttamente o indirettamente, ricollegata a quest'ultimo (ad es. un rimborso fiscale).

b) la condotta tipica è data dall'elusione – anche solo parziale - del vincolo di destinazione espressamente previsto. Sussiste quindi la consumazione del reato ogniqualvolta ci sia la distrazione delle somme dal vincolo di destinazione, non importa dunque il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta, o che il finanziamento sia stato utilizzato per pervenire alla realizzazione di scopi comunque meritevoli e non illeciti, ciò che rileva è che siano distinti rispetto a quelli posti alla base del provvedimento che autorizza l'erogazione pubblica.

Il reato è connotato da una soggettività diffusa, significa che può essere commesso da "chiunque", e cioè da qualsiasi soggetto che, a seguito di determinate condizioni e/o qualifiche, abbia la disponibilità dell'erogazione purché estraneo alla pubblica amministrazione.

E' sufficiente per la consumazione il cosiddetto "dolo generico" ossia la volontà cosciente. La malversazione differisce dalla fattispecie (peraltro complementare) della "truffa aggravata per erogazioni pubbliche" di cui al 640 bis c.p. (vedi § 1.4) in quanto diverso è il momento in cui si viene a perfezionare la consumazione del reato. Il 640 bis c.p. trova il suo momento di perfezionamento nel momento "percettivo" dell'erogazione mentre, ai sensi del 316 bis c.p., elemento distintivo è l'elusione del vincolo di destinazione quale condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento per cui il reato trova la sua consumazione nella fase esecutiva del finanziamento.

**1.2. Art. 316 ter. c.p. - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

La fattispecie di reato di cui al 316 ter c.p. si configura laddove l'erogazione pubblica, benché ottenuta a seguito della proposizione di regolare domanda, sia stata rilasciata ad un soggetto solo apparentemente legittimato a seguito di presentazione di documentazione falsa e/o attestante cose non vere. Il perfezionamento del reato si ha con l'"utilizzo" di dichiarazioni o documenti rappresentativi quelle (false) condizioni necessarie per indurre l'amministrazione pubblica (o l'Ente per essa deputato all'erogazione) a cadere nell'errore che sussistano i requisiti per il conferimento dei fondi.



Il reato, complementare rispetto all'ipotesi di cui all' art. 316 bis, è anch'esso caratterizzato da una soggettività diffusa e quindi può essere commesso da chiunque, per qualsiasi motivo, abbia i requisiti per richiedere alla erogazione dell'attribuzione patrimoniale con domanda suffragata da attestazioni mendaci.

E' bene rilevare come il reato di cui all'art. 316 ter c.p. - inserito nel codice penale dall'art. 4 l. 300/2000 - sia in rapporto di sussidiarietà rispetto alla norma dell'art. 640 bis c.p.. Tende quindi a garantire che nessuna fattispecie in danno degli enti pubblici possa sfuggire alla sfera di illiceità penale (quale, per esempio, il mendacio), calibrando la condotta in esame con una apposita sanzione penale più mite rispetto a quella della truffa che, invece, sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ipotesi di reato quest'ultima che esaurisce l'intero disvalore del fatto ed assorbe l'interesse tutelato anche dall'art. 316 ter c.p. Ne consegue che quest'ultimo può trovare applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. che si verificherà potenzialmente ogni qualvolta a seguito della documentazione irregolare, falsa o caratterizzata da dichiarazioni mendaci facciano seguito ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo che possano costituire il cosiddetto artificio o raggirò, elemento costitutivo tipico del reato di truffa.

### 1.3. Art. 640 c.p. - truffa

*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*

*2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

#### 1.3.1. Brevi cenni sugli elementi costitutivi della fattispecie di reato

Trattasi della principale figura di delitto contro il patrimonio diretta a tutelare la libertà del consenso, intesa come autonoma determinazione alla volontà negoziale.

La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi elementi:

a) "Artifici o raggiri" quali elementi distintivi della condotta del reo necessari per integrare il delitto che non consistono solo in espressioni verbali, ma anche in una messa in scena, un comportamento malizioso, la simulazione o dissimulazione di determinate circostanze (anche il silenzio) al fine di ingannare l'altrui buona fede e far cadere il soggetto passivo in errore (Cass. 163707/83, Cass. 838/71, Cass. 750/71).

b) La causazione dell'errore da cui promana una disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo.

c) Un danno patrimoniale ("deminutio patrimonii") del soggetto passivo.

La truffa, quindi, si configura come un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore abbia fatto seguito l'ingiusto profitto del soggetto attivo, con correlativo danno della persona offesa (Cass. S.U. 1414/98) o con la "materiale disponibilità" di un particolare bene economico a cui mirava il soggetto passivo (Cass. S.U. 2/69).

In relazione alle condotte rilevanti, l'artificio consiste nel far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti, agendo in tal modo sulla realtà esterna, mentre il raggirò agisce sulla psiche del soggetto, e consiste in un discorso o ragionamento da parte del truffatore diretto a creare un falso convincimento nella "vittima". Il danno e il profitto debbono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale positivo o negativo, che può avere ad oggetto beni mobili od immobili.

Il profitto può consistere nell'acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale, purché ricorra il requisito dell'ingiustizia, cioè l'assenza di una qualunque tutela giuridica rispetto allo stesso.

La truffa è il tipico delitto fraudolento contro il patrimonio, è la frode per eccellenza. La peculiarità del delitto in parola consiste nell'inganno da parte del truffatore con il quale una persona viene indotta a compiere un atto (che può essere sia positivo che negativo) o tenere un comportamento da cui direttamente o indirettamente consegue una diminuzione del patrimonio della "vittima", con profitto a favore dell'agente. Ciò

infatti che contraddistingue il reato di cui al 640 c.p. dal furto e dall'appropriazione indebita è che sussiste il consenso effettivo della vittima che, però, viene carpito con l'inganno. Nella truffa chi agisce, agisce mediante artifici o raggiri, cioè riesce ad ottenere che la "vittima" si danneggi da solo, assuma una obbligazione, rinunci ad un suo diritto, cioè compia un atto di disposizione apparentemente lecito ma che ex post è pregiudizievole per il suo patrimonio e vantaggioso per il truffatore. (cfr. Vincenzo Mennea, [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com)).

### 1.3.2. La fattispecie circostanziata ai sensi del art. 640, comma 2, n. 1) c.p.

L'articolo 640, n. 1) c.p. dispone una circostanza aggravante speciale, elemento ulteriore rispetto a quelli costitutivi - base della fattispecie tipica di reato.

Essenziale ai fini della configurabilità del n. 1 dell'art. 640 c.p. è che la condotta criminosa sia diretta nei confronti di un soggetto e, specificatamente, a ledere il patrimonio di un soggetto con natura pubblicistica. Dunque per la sussistenza dell'aggravante non occorre che lo Stato abbia in definitiva sopportato il danno, ma basta che la condotta criminale sia stata indirizzata nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. 1508/89, Cass. 1691/71).

Sul punto, anche al fine dell'indagine che ci occupa, si ritiene non superfluo precisare come la giurisprudenza attualmente non sia del tutto pacifica nell'interpretazione del concetto di Ente pubblico, accezione a cui viene ricollegata al reato una maggiore antigenicità e ulteriori effetti: la procedibilità del reato d'ufficio e l'aumento della pena.

Alcuni contrasti interpretativi sono sorti infatti quando il soggetto passivo colpito dalla condotta dell'agente sia stato un ex Ente pubblico oggetto di trasformazione in Ente di diritto privato, interpretazione mutevole a seconda che si aderisca ad un criterio formale (dato dal mero status giuridico dell'ente, cfr. Cass. 8694/04, 14801/03) o, diversamente, un criterio sostanziale dato dalla natura in concreto dell'attività e/o servizio erogato dall'Ente.

Infatti si sono verificati casi in cui è stata ritenuta espressamente applicabile la fattispecie aggravata per effetto della rilevanza pubblicistica sostanziale dell'attività dell'Ente nonostante la sua natura privatistica (Cass. 10567/86, 1009/93, Cass. 10 novembre 1991 Guerrieri).

### 1.4. Art. 640 bis c.p. - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640 bis c.p. costituisce una circostanza aggravante rispetto alla fattispecie autonoma di cui all'art. 640 c.p. e non un'ipotesi autonoma di reato (Cassazione S.U. 26351/02).

L'elemento specializzante rispetto all'art. 640 c.p. è dato nel caso di specie dall'oggetto materiale della frode, costituito da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo stato o dalla Comunità Europea di qualsiasi tipo (erogazioni a fondo perduto, finanziamenti a lungo periodo, cessioni di credito o agevolazioni che possano comunque configurarsi come tali, cfr. Cass.

11831/99) purché finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico (con esclusione di quelle di carattere previdenziale o assistenziale che invece rientrerebbero nell'ambito dell'art. 640, n. 1) c.p., cfr. Cass. 2286/99, Cass. 1637/99, Cass. 09 luglio 1996 Lanza). Il reato si consuma quindi a seguito della "deminutio patrimonii" da parte dello Stato o dell'Ente erogante e della sola elargizione ottenuta mediante "artifici e raggiri", elementi costitutivi della fattispecie di reato.

La fattispecie trova la sua norma complementare nell'indebita percezione di cui all'art. 316 ter c.p. per effetto di un rapporto di specialità organica dove, oltre alla produzione di documentazione falsa o non veritiera, ci sia da parte dell'agente un'attività fraudolenta che vada ben al di là del raggirio al controllo preposto dalla pubblica amministrazione.

### 1.5. Art.640 ter c.p. - frode informatica.

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e gli stessi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia esclusivamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Necessario affinché ci sia la consumazione del reato è il danno al patrimonio altrui e il conseguimento dell'ingiusto profitto (Cass. 3065/99).

## 2. Art.24 bis, D.Lgs.231/01 – Delitti informatici e trattamento illeciti di dati informatici

### 2.1. Art. 491 bis c.p. - falsità in documenti informatici.

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

Il reato in esame si pone in stretta correlazione con quanto previsto dal Titolo VII del codice penale in punto di delitti contro la fede pubblica e, in particolare, sub Capo I relativamente alla "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo". E' necessario precisare che l'archivio informatico di una pubblica amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della Pubblica Amministrazione, confezioni un falso atto informativo destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (476 e 479 c.p.), restando ininfluyente la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. Per costante orientamento giurisprudenziale quindi si deve considerare fraudolento anche l'inserimento di dati falsi nella banca dati di un Ente pubblico per mezzo di falsificazione con supporto informatico o comunque con la sua alterazione.

### 2.2. Art. 615 ter c.p. - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse*

*pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il delitto in esame previsto dall'art 615 ter c.p. è frutto della volontà legislativa di proteggere il cosiddetto "domicilio informatico", sia esso inteso come spazio ideale che fisico in cui sono conservati i dati informatici. Nel caso di specie, come acutamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3067/99) il legislatore non si è limitato a tutelare esclusivamente i dati personali e individuali del soggetto (aventi peraltro già tutela costituzionale) ma a creare un vero e proprio "jus excludendi alios" nei confronti di ogni soggetto non autorizzato o non espressamente legittimato ad avere accesso ad informazioni relative alla sfera di pensiero dell'individuo, o agli aspetti patrimoniali, economici dell'Ente pubblico o privato.

In questo senso rilevante è la manifestazione di volontà, sia essa espressa o tacita, del soggetto titolare del cosiddetto *ius excludendi*.

E' prevista quindi come criminale quella condotta data da chi, abusivamente, si introduce in un sistema protetto, con un ulteriore aggravamento della pena e la procedibilità *ex officio* laddove il reato sia commesso da un pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio con violazione o abuso dei poteri, in caso di violenza o minaccia armata e, se dal fatto, deriva la distruzione il danneggiamento dei dati o delle informazioni contenute nel sistema.

Detto reato è a soggettività diffusa, e cioè può essere compiuto da chiunque. Pare opportuno allo scrivente riportare tra le varie ipotesi di reato che possono concorrere quella di cui al 640 ter c.p., relativa alla "frode informatica". La peculiarità sta nel fatto che, se l'abuso si perfeziona nel momento in cui il soggetto si introduce nel sistema informatico protetto per eseguire una duplicazione dei dati o, essendo già in possesso di questi per motivi legittimi decida di farne una duplicazione non autorizzata per un uso non consentito dal titolare, la frode sussiste effetto della mera manipolazione di sistemi che portino così alla semplice conoscibilità di alcune informazioni peraltro non ricoperto da protezione, elemento caratterizzato del reato di accesso abusivo.

Solo quando il reato si consuma nelle modalità di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa, in presenza degli ulteriori elementi circostanzianti si procederà d'ufficio.

### **2.3. Art. 615 quater c.p. - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater*

L'art. 615 quater descrive e punisce le condotte e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Cass. 5688/04). Dunque integra il reato la condotta di colui che operi con il fine di procurare per se o altri codici da riprodurre, comunicare e consegnare ad altri per l'introdursi all'interno del sistema o utilizzarlo abusivamente. L'elemento oggettivo infatti è dato dal possesso e, per l'effetto, dalla disponibilità e/o detenzione dei segnali necessari per criptare la trasmissione radio telefonica criptata. Tra gli strumenti che consentono l'accesso ad un sistema ci sono quelli virtuali, quali passwords o codici identificativi, o fisici, come chiavi siano esse metalliche o magnetiche.

### **2.4. Art. 615 quinquies c.p. - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

L'articolo in esame è integrato dalla condotta di colui che diffonde apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Buonomo, Corasaniti,

D'Aiotti, Profili penali dell'informatica, Milano, 1994, pag. 135 ss.). Integra il reato in oggetto chi provoca il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati in esso contenuti, o del suo funzionamento per mezzo di un programma informativo creato da lui stesso o da altri. Fattispecie che, diversamente dal 615 quater c.p., non è correlata allo scopo del profitto in capo al soggetto attivo ma ha, come unica finalità, quella della volontà cosciente di procurare un danno al sistema bersaglio. Idoneo a commettere il reato è l'utilizzo o la creazione di sistemi informatici che, anche se non danneggiano il sistema sono idonei anche solo a provocarne una semplice interruzione ed un corretto funzionamento. Non occorre soffermarsi sulle modalità delle singole condotte che possono dirigersi sia verso un soggetto specifico, che verso una pluralità di destinatari.

### **2.5. Art. 617 quater c.p. - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il reato di cui all'art. 617 quater, comma 1, c.p. ha come elemento costitutivo essenziale il comportamento fraudolento, e cioè una particolare intensità del dolo o l'uso di artifici o mezzi particolari nell'effettuazione di intercettazioni (o interruzioni) delle comunicazioni ivi indicate. La previsione dell'aggravante di cui al secondo comma non richiede come presupposto l'intercettazione fraudolenta delle informazioni bensì la diffusione. La "ratio" è quella di evitare che siano divulgate le informazioni cosiddette "chiuse" di cui l'agente, eventualmente anche legittimamente, sia venuto a conoscenza. Ciò significa quindi che il reato può essere consumato anche da chi, pur legittimato all'utilizzo del sistema informatico, tenga una condotta tale da configurarsi come un accesso abusivo.

### **2.6. Art. 617 quinquies c.p. - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

La fattispecie descritta dall'art. 617 quinquies c.p. si configura come reato di pericolo concreto: il giudice, per poter dichiarare sussistente il reato, dovrà accertare in concreto se l'apparecchiatura installata sia idonea ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche e, dunque, se si realizzi il pericolo per il bene tutelato (libertà e segretezza delle comunicazioni) che è elemento caratteristico della fattispecie tipica in discorso. L'elemento soggettivo del delitto risiede nel dolo generico, cioè nella volontà di installare apparecchiature di cui l'agente conosce la attitudine ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni che provengono o sono dirette ad un sistema informatico, oppure che intercorrono tra più sistemi informatici o telematici.

### **2.7. Art. 635 bis c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da*

*sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 547/93 che ha introdotto l'ipotesi criminosa in oggetto, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer (in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi) si configurava come un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art 635 c.p.. I due reati, per certi versi assimilabili, non possono però essere oggetto di concorso intercorrendo tra loro un rapporto di specialità e di successione di leggi nel tempo.

Dunque soggetto attivo del reato può essere chiunque, fatta eccezione per il proprietario, sarà poi necessario discernere dal proprietario l'eventuale utilizzatore (a qualsiasi titolo purché legittimo) del programma informatico che, di fatto, sarà l'effettivo soggetto passivo del reato (ad esempio il soggetto che proprietario della licenza all'utilizzo di un determinato "software").

Per quanto concerne la condotta offensiva questa può concretizzarsi con l'utilizzo di virus informatici ed è caratterizzata dal dolo generale.

#### **2.8. Art. 635 ter c.p. - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Cfr. sub. art. 635 bis c.p., § 2.7.

Integra la fattispecie la condotta di colui che, pur avendo titolo per accedere al sistema informatico pubblico, vi si introduce con la password di servizio per raccogliere dati protetti ma per finalità estranee alle ragioni di impiego e agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico; ai fini dell'integrazione del reato, non è necessaria la distruzione dell'archivio informatico, risultando sufficiente la mera duplicazione, comportante una permanenza non autorizzata dell'utente. Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico anche il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria.

#### **2.9. Art. 635 quater, c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Cfr. sub art. 635 bis c.p.al § 2.7.*

#### **2.10. Art. 635 quinquies c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

*Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Si presenta come ipotesi di reato aggravante rispetto al 635 quater c.p. relativamente alla pubblica utilità del sistema informativo o telematico danneggiato, avendo la specifica finalità di tutelare quello creato specificatamente per servizi di pubblica utilità. Ciò che differisce ovviamente dall'art. 635 ter c.p. per l'applicazione del reato ex art. 635 quinquies è che mentre nell'ambito della prima fattispecie è necessario che il soggetto passivo del danneggiamento sia lo Stato o, comunque, un Ente pubblico, nella seconda ipotesi a nulla rileva la natura giuridica dell'Ente o del soggetto a cui fanno capo i sistemi informatici ma essenziale è la loro natura e la loro utilità di diffusione pubblica e di massa.

**2.11. Art. 640 quinquies c.p. - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Richiamate integralmente sul punto le considerazioni in punto di truffa e frode informatica, l'articolo in esame prevede una disciplina sanzionatoria più pesante rispetto al 640 ter c.p. nel caso in cui oggetto della condotta sia il rilascio di certificazioni elettroniche da parte del soggetto all'uopo autorizzato ex lege affinché questo persegua un'utilità o un profitto in danno a terzi.

**3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].**

**3.1. Art. 416 c.p. - associazione per delinquere.**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

**3.1.1. La struttura del reato**

Caratteristica essenziale dell'art. 416 c.p. è l'elemento oggettivo del reato che è costituito dalla associazione con scopo illecito. Ed infatti ai fini della sussistenza del reato non è necessaria l'effettiva commissione di uno o più delitti, ma è sufficiente la presenza di una struttura organizzativa di carattere criminoso. Elementi essenziali dunque sono: a) la presenza dell'accordo associativo tendenzialmente permanente; b) l'indeterminatezza del programma criminoso; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi dell'associazione (Cass. 11413/95, Cass. 10726/98).

**3.1.2. Osservazioni relativamente alla disposizione di cui al comma VI dell'art. 416 c.p.**

L'ultima comma dispone l'aggravio delle sanzioni laddove il reato associativo sia diretto alla consumazione e perpetrazione dei reati di particolare gravità sociale già previsti e puniti nella loro tipicità dagli art. 600, 601 e 602 c.p. (associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi) nonché i reati previsti dall'art. 12 della Legge 286/98 (atti diretti procurare l'ingresso illegale nello Stato a persona priva di cittadinanza o di titolo per la residenza permanente in Italia). Si precisa che per "schiavitù" si deve intendere per pacifico orientamento giurisprudenziale "qualsiasi situazione di fatto in cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù è

*ammessa” (Cassazione S.U. n. 261/96). Significativa sarà dunque quella condotta dell’uomo che abbia la coscienza e volontà di ridurre altro uomo al pari di una res con l’unico scopo di sfruttarne “tale proprietà per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali non libere, di accattonaggio coatto, obblighi di fare imposti mediante violenza fisica o psichica (Cass. 39044/04).*

### **3.2. Art. 416 bis c.p. - associazione di tipo mafioso.**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione mafiosa va colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire, giacché lo spettro di scopi elencati dalla disposizione in questione copre un'area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato, e possono anche avere per oggetto attività lecite eventualmente strumentali al raggiungimento dello scopo criminale. Costituisce infatti un'ipotesi di reato sui generis (anche definito delitto a condotta multipla) per cui ciò che vale a consumare il reato è la sussistenza dell'elemento o della natura mafiosa all'interno del vincolo associativo che di per sé vale l'applicazione dell'art. 416 bis c.p. anziché di quella di cui all'art. 416 c.p.. Peculiarità sono le modalità che esprimono il concetto di "metodo mafioso", la configurazione di una situazione di pericolo che compromette la libera espressione delle attività economico sociali, dalla carica intimidatrice, dalla situazione di assoggettamento e di omertà da parte del soggetto passivo, dovuta alla situazione di timore e paura percepita, oltre che dal singolo individuo, dalla società in cui l'associazione opera. Dunque l'associazione di stampo mafioso è un delitto a condotta multipla, caratterizzato dal vincolo associativo peculiare e dalla forza intimidatrice che da esso deriva. Ciò non esclude che questo possa poi concorrere con una molteplice serie di reati di volta in volta ascrivibili ai singoli soggetti, anch'essi eventualmente a carattere associativo quali ad esempio, il concorso di associazione per delinquere di stampo mafioso con l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. In tema di reati associativi e, in particolare, quello di stampo mafioso, si ritiene opportuno un breve cenno sul cosiddetto concorso esterno nel reato associativo.

Nonostante la perplessità e i contrasti tra varie scuole di pensiero, la giurisprudenza ha ritenuto si possa configurare da parte di un soggetto il cosiddetto "concorso esterno" nel reato di cui al 416 bis c.p. ogni qualvolta una persona, pur non essendo stabilmente inserita nella struttura organizzativa criminale sua sponte fornisce alla stessa un contributo concreto, specifico, volontario sia esso occasionale che permanente ma con una effettiva rilevanza causale nella conservazione o del rafforzamento dell'associazione, purché, ovviamente, l'agente abbia la coscienza e volontà della sua attività e ne consegua un'utilità, anche parziale (Cassazione S.U. 22327/02, Cassazione S.U. n. 33748/05).



### **3.3. Art. 416 ter c.p. - scambio elettorale politico-mafioso.**

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*

Ai fini della configurazione del reato di scambio elettorale politico - mafioso è necessaria la sussistenza di un'erogazione di denaro da parte del candidato alle elezioni, e la correlata promessa del ricevente di procacciare voti in favore del primo grazie alla mobilitazione di un'associazione mafiosa con i metodi previsti dal comma 3 dell'art. 416 bis c.p.. Di conseguenza, il mero versamento da parte del candidato alle elezioni di una somma di denaro al mafioso deve necessariamente essere correlata all'intimidazione o alla prevaricazione mafiosa, le quali abbiano come effetto quello di condizionare il libero esercizio del diritto di voto e falsare così il risultato elettorale.

### **3.4. Art. 630 c.p. - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Come reso palese anche dal nomen juris la norma configura una come fattispecie autonoma di reato. Non è dunque né un'ipotesi che aggrava l'estorsione, né il sequestro di persona. Elemento oggettivo proprio è la condotta finalizzata alla limitazione della libertà personale dell'individuo, con lo scopo ultimo di conseguire il prezzo della liberazione, delitto che si consuma a prescindere dall'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto.

### **3.5. Art.74, D.P.R. n. 309/90 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto e senza formalizzazione di accordo, un *affectio societatis* in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga. Necessaria è la consapevolezza degli agenti che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio contribuendo uniformemente all'attuazione del programma criminale (Cass. n. 8046/95). Rilevante al fine dell'associazione è l'accordo aperto anche ad altre persone, destinato a costituire una struttura permanente, anche se rudimentale, dove le attività dei singoli siano complementari una all'altra (Cass. 14578/99, Cass. n. 3133/98).

### **3.6. Armi ed esplosivi, art. 1 Legge n. 895/1967 (sostituito dall'art. 9, Legge n. 497/1974)**

*«Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre o dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni».*

*Ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere invece riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi.*

Ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere invece riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi. È necessario che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente, poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce la "ratio" della disciplina. La locuzione "fabbrica" così come adoperata dal legislatore esprime dunque un concetto finito e, quindi, per aversi il reato consumato è indispensabile che l'agente compia per intero l'iter minimo per la produzione dell'evento vietato ( Cass. n. 607/84; Cass. n. 42872/09; Cass. n. 35648/ 08). Tuttavia è necessario precisare che se, per la sussistenza del reato è necessaria la presenza di una pericolosità intrinseca dello strumento fabbricato, la condotta delittuosa data dalla "vendita" si ha non necessariamente per effetto della traslazione effettiva della proprietà o la "traditio" del bene, ma è sufficiente "porre in vendita" lo stesso, in quanto tale nozione è comprensiva anche delle trattative relative a ogni operazione di carattere negoziale o prenegoziale, ivi comprese quelle afferenti le munizioni o pezzi di ricambio strumentali alla produzione o composizione anche di parti di esse ( Cass. n. 43054/07).

## **4. ART. 25, D.Lgs. n.231/01, Concussione e corruzione**

### **4.1. Brevi premesse sulla nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio**

Prima di procedere all'esame descrittivo delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del decreto legislativo 231/01 è opportuno e doveroso fare dei brevi cenni sulla nozione di pubblico ufficiale, qualifica soggettiva che risulta essere essenziale ai fini della consumazione dei reati richiamati dal testo normativo in esame. Sul punto

si precisa che ai sensi dell'art. 357 c.p. : *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

E' bene procedere dunque ad una definizione dei poteri il cui esercizio identifica il pubblico ufficiale:

- il potere legislativo consiste nella facoltà di produzione delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico italiano, potere detenuto ed esercitato in via diretta e primaria dal popolo per tramite del parlamento e che da quest'ultimo può essere delegato (ad eccezione dei casi espressi di riserva legislativa) ad organi amministrativi deputati alla produzione di fonti normative secondarie, tecniche o d'attuazione.
- il potere amministrativo che vede la sua massima espressione nel Governo quale organo esecutivo e nella struttura della deputata a dare attuazione alle finalità ed agli scopi che la legge si prefigge e che si esplica come rapporto di collegamento tra Stato e Cittadino.
- il potere giurisdizionale che consiste nell'interpretazione e applicazione delle leggi per tramite del potere giudiziario da parte della Magistratura, organo costituzionalmente deputato, autonomo ed indipendente da quelli titolari dei poteri legislativo ed amministrativo.

Agli stessi effetti si definisce pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri anch'essi autoritativi o certificativi.

Secondo la maggioranza degli interpreti quindi l'attuale testo normativo accoglie la cd. Matrice “oggettivistica” della pubblica amministrazione, secondo cui ai fini della qualifica di p.u. non è essenziale la dipendenza formale di un soggetto dall'Ente Pubblico o dallo Stato, bensì la sua sostanziale funzionalità all'interno dell'Ente e la mansione in concreto esercitata ricomprendendo in detta categoria anche il cosiddetto funzionario di fatto (inteso come colui che esercita con regolarità un determinato potere benché in assenza dell'investitura formale purché accompagnata da una manifestazione di consenso tacita o espressa da parte dell'Amministrazione, (cfr. Romano, i delitti contro la , 254, 1998, Cass. S.U. 10096/98). Criterio essenziale introdotto dalla dottrina per assumere la qualifica di pubblico ufficiale è dunque lo svolgimento in concreto dei poteri tipici della cosa pubblica: poteri autoritativi, certificativi e relativi alla funzione amministrativa.

Corollario necessario dell'art. 357 c.p. è il successivo art. 358 c.p. che disciplina la persona incaricata di un pubblico servizio: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. La qualifica di pubblico ufficiale pertanto va attribuita a tutti coloro che, pubblici o privati dipendenti, esercitano un'attività oggettivamente pubblica. Sono invece in tal senso da considerarsi “incaricati di pubblico servizio coloro” che, pur operando nell'ambito della pubblica amministrazione o di Enti esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità, svolgono un'attività di carattere intellettuale che, pur essendo accessoria o sussidiaria a quella della pubblica amministrazione non attribuisce a questi poteri certificativi o autoritativi propri di un pubblico ufficiale (Cass. Sezione Unite 7958/92).

Il criterio distintivo è dato quindi dai poteri che connotano il soggetto relativamente all'attività svolta, con mera esclusione delle mansioni d'ordine o puramente materiali che, in ogni caso, non possono rientrare in nessuna delle due categorie indipendentemente dal rapporto di dipendenza formale tra la pubblica amministrazione e il soggetto.

E' significativo nel caso che ci occupa evidenziare come la giurisprudenza in alcuni casi abbia rilevato la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti di un ente o di una società cessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico in quanto concorrono all'attività ad esso connessa o, diversamente, abbia riconosciuto all'ente privato che svolge un'attività assistenziale e che, per tale servizio, riceve l'erogazione di somme di denaro dalla pubblica amministrazione con un preciso vincolo di destinazione pubblica derivante dalla legge o da un provvedimento dell'amministrazione pubblica (Cass. 11902/05, Cass. 3755/95, Cass. 6687/97). In alcuni casi è stata riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali ai soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento in istituti privati parificati o legalmente riconosciuti, in quanto esercitano i loro compiti con gli stessi poteri che competono a coloro che operano analogamente, in istituti pubblici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico in atto pubblico posto in essere dal preside, dal legale rappresentante e da alcuni professori di un istituto privato

legalmente riconosciuto, i quali avevano fatto figurare nei registri di classe - di cui, nell'occasione, è stata ribadita la natura di atto pubblico - lo svolgimento di più lezioni rispetto a quelle realmente tenute, cfr. Cassazione penale, sez. V, 16 gennaio 2001, n. 6138).

#### 4.2. Art. 317 c.p. - concussione.

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

Illuminante per una sintetica distinzione delle figure della corruzione e della concussione è la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 5114/98). I Giudici di Legittimità infatti hanno chiaramente distinto come nella prima figura gli agenti trattano pariteticamente e si accordano nel perfezionamento del "pactum sceleris" con convergenti manifestazioni di volontà. Nella concussione invece colui che domina l'affare e che, di fatto, costringe con il proprio comportamento il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta è proprio il pubblico ufficiale.

Si ha quindi un comportamento intimidatorio del funzionario pubblico rispetto alla volontà del privato; ai fini della consumazione del delitto non è necessaria una coartazione ma è sufficiente che la libera determinazione del soggetto passivo sia stata viziata così come quando, pur essendo l'offerta di denaro o altra utilità proveniente dal privato questa si configuri come il naturale sbocco di una situazione artatamente creata dal funzionario che minacci anche ulteriori danni con allusioni o malizie (cosiddetta costrizione o induzione alla concussione cfr. Cass. 7 luglio 1999, Cass. 9737/00). È opportuno distinguere la concussione anche dall'istigazione ex art. 322 c.p., l'elemento significativo in questo senso è la presenza della costrizione o induzione del pubblico ufficiale nei confronti del privato al fine di ottenere il denaro o l'utilità, diversamente a fronte di una serie di richieste del funzionario pubblico, anche reiterate, ma sempre rifiutate ricorre la fattispecie dell'istigazione (Cass. 11382/03).

#### 4.3. art. 318 c.p. - corruzione per un atto d'ufficio

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

Passando ad una disamina dell'art. 318 c.p., si rileva come la struttura del reato di corruzione abbia per oggetto la tutela dell'interesse al corretto funzionamento della pubblica amministrazione. Ed invero l'interesse tutelato dalla disposizione in esame è quello della correttezza e del buon funzionamento degli Uffici pubblici. Ciò che rileva non è tanto l'imparzialità dell'amministrazione ma il fatto che l'atto da essa dovuto al cittadino non può essere oggetto di baratto tra il privato ed il funzionario pubblico. Ne consegue dunque che si avrà corruzione ai sensi dell'art 318 c.p. anche nel caso in cui l'atto, pur essendo corretto, lecito e legittimamente formato sia stato oggetto di separato accordo criminoso. Si ha in questo caso la cosiddetta "corruzione impropria" e cioè quando l'atto amministrativo è stato adottato nel solo interesse della pubblica amministrazione tanto è vero che, se non ci fosse stata la corresponsione del denaro da parte del privato, questo con tutta probabilità sarebbe stato comunque emanato senza che fosse suscettibile di alcuna sanzione, in quanto atto formale ed espressione diretta del potere dell'Ufficio o del Pubblico Ufficiale (cfr. Cass. 4177/03, Cass. 44787/03). Unico limite necessario al di fuori del quale non si può configurare il reato è che questo sia conforme ai doveri del funzionario, o, quantomeno, dell'Ufficio al quale egli appartiene.

Ulteriore elemento distintivo per la consumazione del reato è la percezione o l'accettazione da parte del pubblico ufficiale di "denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta" o "la promessa", nozione che ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale che abbia una qualche valenza per il pubblico ufficiale.

#### 4.4. Art. 319 c.p. - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*

Si configura il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ogniqualvolta il pubblico ufficiale preposto all'emanazione di un determinato atto proceda ad adottare il provvedimento che, pur essendo formalmente legittimo, presuppone una necessaria e corretta valutazione discrezionale da parte del funzionario, la cui omissione viene quindi a costituire la vera ragione della contrarietà ai doveri d'ufficio. Mancando il suddetto presupposto il reato configurabile è quello di corruzione per atti d'ufficio (art. 318 c.p.). Ciò che rileva quindi è il margine discrezionale espressamente previsto dalla legge in capo al pubblico ufficiale per l'adozione del provvedimento. Si tratta in questo caso della cosiddetta "corruzione propria" che non è ravvisabile in relazione al compimento di atti nei quali non esiste alcun spazio di discrezionalità suscettibile di essere utilizzato a favore del corruttore (Cass. 1905/01, Cass. 3388/03). Ad integrare il reato di corruzione peraltro non occorre una esplicita pattuizione, ma è sufficiente l'accordo fra i due soggetti, tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il patto corruttivo può essere stretto anche attraverso intermediari (Cass. 5913/82).

18

#### 4.5. Art. 319 bis c.p. - circostanze aggravanti.

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

Circostanza aggravante introdotta del legislatore a seguito della riforma intervenuta con la Legge 86/90 e per effetto del quale l'aumento di pena è stato legato non più al verificarsi del risultato - cioè l'atto a cui mira la corruzione - bensì al semplice perfezionamento dell'accordo criminoso.

#### 4.6. Art. 319 ter c.p. - corruzione in atti giudiziari.

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

L'art. 319 ter c.p. sulla corruzione in atti giudiziari prevede una figura autonoma di reato (non una circostanza aggravante ad effetto speciale), delitto configurato dal legislatore per colpire il privato corruttore. Quando l'art. 319 ter c.p. configura la nuova fattispecie autonoma lo fa richiamandosi implicitamente a quell'insieme normativo previsto dagli artt. 318 e 319 c.p. nel loro complesso (*Uff. Indagini preliminari Milano, 19 giugno 2000*).

#### 4.7. Art. 321 c.p. - pene per il corruttore

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

L'art. 321 c.p. prevede un titolo di reato a sé stante e non una forma di concorso nei delitti di corruzione passiva. L'ipotesi di reato di cui all'articolo in parola sancisce infatti l'estensione delle pene stabilite negli articoli 319 e 320 *“anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”*. Il delitto di corruzione propria quindi, dalla combinazione delle tre norme testè riportate, a sua volta si può distinguere in a) antecedente: quando la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; b) susseguente: se la retribuzione concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio già compiuto.

#### 4.8. Art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione.

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio,*

*soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 c.p. elemento fondamentale è la sollecitazione di promessa, dazione di danaro o altra utilità, rivolta al privato dal pubblico ufficiale. Ciò premesso, affinché si consumi la fattispecie prevista, è sufficiente che sussista la specifica condotta prevista dalla lettera della legge già di per sé bastevole. Dunque la rilevanza penale è data dalla realizzazione da parte del privato di un comportamento, rivolto al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, per indurlo e/o stimolarlo a tenere un atteggiamento contrario, appunto, ai doveri dell'ufficio. E' sufficiente quindi la mera offerta del privato o promessa purché sia caratterizzata da un'adeguata offerta e serietà tale da turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale (Cass. 2678/1998). Nel delitto previsto dall'art. 322 c.p. il danaro offerto rimane semplice mezzo di esecuzione del reato da parte dell'autore dell'istigazione: da un lato il danaro non diviene "prezzo" del (non consumato) delitto di corruzione; dall'altro, il danaro non può nemmeno considerarsi "profitto o prezzo" del delitto di istigazione alla corruzione (Cass.42786/01).

## **5. ART. 25 BIS, D. LGS 231/01, FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **5.1. Art. 453 c.p. - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Il reato di falso nummario ha come oggetto la tutela della pubblica fede, ossia la fiducia che deve essere riposta nella circolazione monetaria ed è essenzialmente un reato di pericolo. Esula dalla sfera del bene giuridico tutelato dal reato il danno patrimoniale subito dal singolo privato che possa essere danneggiato dall'uso della moneta falsa. A configurare l'ipotesi criminosa della spendita di monete falsificate previo concerto con chi ha eseguito la falsificazione, o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possano essere più o meno vicini ai falsificatori (Cass. 3013/96). E' opportuno precisare che il reato sussiste anche quando la falsificazione avviene con metalli preziosi di valore intrinseco superiore a quello nominale della moneta falsificata. Unica eccezione si ha nel caso di "grossolanità", cioè della contraffazione che si verifica quando il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento senza porre in essere manovre particolari (quali porre la banconota controluce, ovvero contrapporla e paragonarla ad altra ovvero ricercare il filetto metallico interno, cfr. Cass. 8092/95).

## **5.2. Art. 454 c.p. - alterazione di monete**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

In tema di falso nummario l'alterazione integra gli estremi di reato di cui all'art. 454 c.p. solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza da un valore superiore o inferiore. L'articolo in esame dunque pur mirando alla tutela del medesimo bene giuridico e richiamando le condotte consumative del reato di cui all'art. 453 c.p. n. 3 e 4 si differenzia in quanto mentre la contraffazione è la cosiddetta "creazione di cosa simile ad altra" di norma per imitazione, l'alterazione è: "la trasformazione di una cosa già presente" ( cfr. Cass. 07-11-1984, Rossetti).

## **5.3. Art. 455 c.p. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

il reato di cui all'art. 455 c.p. configura una fattispecie plurima che si realizza con l'introduzione nel territorio dello Stato, o con l'acquisto e la detenzione, di monete contraffatte ed alterate ovvero con la spendita o la messa in circolazione di siffatte monete al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 453 e 454 dello stesso codice. Elemento oggettivo del reato è la detenzione di banconote aventi corso legale nello Stato o fuori a cui venga riconosciuta la nozione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. La condotta con cui si viene a consumare il reato della messa in circolazione può essere effettuata con qualsiasi tipo di modalità da parte del detentore. Sia essa legata all'attività professionale o commerciale del soggetto o tramite l'acquisto, il cambio, il comodato ed il deposito purché, ovviamente, sussista la consapevolezza della falsità della moneta e dell'illiceità del traffico.

## **5.4. Art. 457 c.p. - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Il delitto di cui all'art. 457 c.p. prevede una ipotesi meno grave rispetto alle fattispecie rubricate agli articoli precedenti. L'elemento distintivo è dato dalla spendita o messa in circolazione che, della moneta falsa o alterata, faccia un soggetto terzo del tutto estraneo agli autori della falsificazione o del traffico illecito che abbia ricevuto, o anche solo occasionalmente trovato, la moneta falsificata purché il soggetto attivo abbia la consapevolezza della falsità della moneta da lui rinvenuta o ricevuta trasferendo quindi il danno patrimoniale correlato all'utilizzo del falso nummario verso terzi ignari. Ciò che rileva dunque è la coscienza da parte dell'utilizzatore del falso che, nel reato di cui al 455 c.p. è anteriore mentre, nel reato di cui al 457 c.p., è posteriore al ricevimento del denaro falso.

## **5.5. Art. 459 c.p. - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Fattispecie relativa alla falsificazione di valori bollati tra cui, per interpretazione estensiva, rientra anche la carta filigranata e bollata preposta per la compilazione delle cambiali. Dunque per il presente articolo si richiamano integralmente le considerazioni sub art. 453, 455 e 457 c.p., con l'unica precisazione legata alla "messa in circolazione". Il reato deve essere letto in relazione a quello di cui all'art. 464 c.p. per cui si ha consumazione della condotta ex art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione dei valori falsi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei valori (per cui si ritiene applicabile il diverso reato di cui all'art. 464 c.p. Cass. n. 45158/01; Cass. n. 11379/98).

**5.6. Art. 460 c.p. - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. (Cfr. sub 461 c.p. al § 215.74.7)*

**5.7. Art. 461 c.p. - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

L'illegale detenzione di carta filigranata configura il reato di cui all'art. 460 c.p., e non quello meno grave di cui all'art. 461 c.p., atteso che l'espressione "filigrane" utilizzata da quest'ultimo articolo si riferisce solo agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla carta filigranata fa riferimento la norma di cui all'art. 460 c.p. (Cass. 231088/04).

**5.8. Art. 464 c.p. - uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. (Cfr. sub. art. 459 c.p. § 5.5).*

**5.9. Art. 473 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Nella ipotesi di cui all'art. 473 c.p. non è necessario per la sussistenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto alterato da altri. Detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendosi realizzare in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto. Ulteriore corollario nella delineazione dell'elemento oggettivo del reato è che, ovviamente, il marchio per ricevere tutela giuridica deve essere tale e, quindi, registrato in Italia o riconosciuto in osservanza delle convenzioni internazionali e della disciplina comunitaria ( Cass. n. 46833/04). Il reato può sussistere anche quando ci sia una contraffazione della confezione rispetto a quella depositata unitamente con il marchio o quando vengano commercializzate le effigi contraffatte indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto. L'elemento soggettivo del reato invece è dato dalla coscienza e volontà dell'agente di contraffare o alterare il marchio consapevole della sua registrazione, brevetto o deposito (cfr. Cass. n. 5610/80).

**5.10. Art. 474. c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio (cfr. Cass. 5 novembre 2001, Foro ambrosiano 2002, 168). Sussiste il reato di commercio di prodotti con segni contraffatti, nel caso di imitazione non grossolana di beni di lusso, e sono irrilevanti le modalità, i luoghi e le altre circostanze di vendita.

**6. ART. 25 BIS, D.Lgs.n. 231/01, Delitti contro l'industria e il commercio**

**6.1. Art. 513 c.p. - turbata libertà dell'industria o del commercio.**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Interesse tutelato dalla norma in esame è la tutela dell'ordine economico nazionale, nello specifico l'elemento oggettivo è dato dall'uso di mezzo fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio. Occorre perciò un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti e la turbativa suddetta. Mezzi che devono essere finalizzati a procurare all'agente un utile economico attraverso una condotta subdola e sleale.

**6.2. Art. 514 c.p. - frodi contro le industrie nazionali**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 514 c.p. è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati e contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante. Il delitto si delinea come un reato di evento, e non di mera condotta. Esso rappresenta un'applicazione dell'art. 6 c.p. (reati commessi nel territorio dello stato), che considera appunto commesso nel territorio dello Stato anche il reato la cui condotta si svolga integralmente all'estero, quando l'evento si verifica in Italia.

**6.3. Art. 515 c.p. - frode nell'esercizio del commercio**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o*

*quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

Elemento oggettivo è la divergenza tra la cosa pattuita tra il commerciante e il venditore e quella consegnata; consegna che può avvenire anche senza artifici o raggiri particolari nei confronti del compratore essendo l'inganno insito nella cosa simile ma, per origine, qualità o quantità, differente da quella dovuta.

Per la configurazione del reato di cui all'art. 515 c.p. non è richiesto che l'agente rivesta la qualità di commerciante, essendo sufficiente che l'attività criminosa si espliciti nell'esercizio di un atto obiettivamente commerciale. Possono essere soggetti attivi del reato, oltre al titolare della ditta, anche i dipendenti, i familiari, il rappresentante, il mandatario, il socio che rappresenti la ditta e che non abbia ingerenza nella consegna della merce. Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice esposizione sui banchi di vendita, con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela (Cass. 42920/01).



#### **6.4. Art. 516 c.p. - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

Elemento oggettivo è la condotta di colui che metta in commercio una sostanza non genuina, cioè adulterata e contraffatta mediante alterazioni o modificazioni ad opera dell'uomo per mezzo della commistione con sostanze estranee alla sua composizione (Cass. 922/57) o un prodotto depauperato dei suoi elementi nutritivi caratteristici o in relazione a specifici requisiti fissati dal legislatore (Cass. n. 9595/85; Cass. 38671/04). Il reato ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide ma anche quelle liquide (Cass. 8662/98) e risulta integrato per effetto della relazione sussistente di fatto tra esercente e sostanza non genuina a prescindere dal tempo più o meno lungo della detenzione ma, semplicemente, dalla consapevolezza che in quel momento l'agente ha di fare commercio di un prodotto non genuino (Cass. 5353/80; Cass. 359/55).

#### **6.5. Art. 517 c.p. - vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.*

La norma di cui al 517 c.p. richiede come condotta necessaria per la consumazione la mera imitazione del marchio tutelato. Il soggetto attivo del reato può essere tanto l'imprenditore che i suoi collaboratori, sia a titolo di consumazione che di concorso nel reato, qualora siano consapevoli della contraffazione e, ovviamente, autonomi nella loro collaborazione. Elemento oggettivo della fattispecie è la messa in vendita del prodotto e la immissione dello stesso nel circuito commerciale o, in ogni caso, qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore (Cass. 7639/98). E' opportuno precisare come nell'esame del reato in parola chiara sia la differenza tra le ipotesi contemplate dall'art. 474 c.p. e quelle di cui all'art. 517 c.p. Le due fattispecie si differenziano per il bene giuridico protetto, che nel caso dell'art. 474 c.p. è la pubblica fede, mentre nel caso dell'art. 517 c.p. è l'ordine economico (Cass. n. 11071/00).

#### **6.6. Art. 517 ter c.p. - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

L'art. 517-ter c.p. prevede la punibilità, a querela della persona offesa, di chiunque fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, fatte salve le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove il reato "usurpativo" sia commesso in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate, è prevista l'applicazione della confisca (art. 474-bis c.p.), delle circostanze aggravanti (artt. 474-ter, comma 2 e 517-bis, comma 2, c.p.) nonché l'applicazione delle attenuanti (art. 517-quinques c.p.) se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto.



## **7. ART. 25 TER, D.Lgs.n.231/01, Reati societari**

### **7.1. Art. 2621 c.c. - false comunicazioni sociali.**

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare il soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. deve ritenersi integrato sotto il profilo oggettivo con riguardo a qualsiasi attività che, violando l'obbligo di chiarezza e di correttezza che attiene al contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell'entità economica della società; è richiesta l'intenzionalità dell'inganno dei soci o del pubblico, cioè che il soggetto persegua la determinazione dell'errore nei soci o nei terzi come fine ultimo della condotta ingannevole, unitamente al dolo specifico col fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

Per quanto attiene al dato soggettivo, l'attuale art. 2621 c.c. incrimina la condotta di false comunicazioni sociali a titolo di dolo specifico, postulando - nel tipizzare la pregressa previsione, espressa col termine

"fraudolentemente" - che i destinatari della norma agiscano con l'intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (Cass. 7/09).

## 7.2. Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.*


*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Il delitto previsto dall'art. 2622 c.c. contempla un più grave reato qualora per effetto delle false comunicazioni sociali sia stato provocato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Il reato, come noto, sussiste quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci i liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette a soci o pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mettono di fornire informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Relativamente al profilo soggettivo del reato è necessario che si caratterizzi con il dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico, e con il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.



### 7.3. Art. 2625 c.c. - impedito controllo

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

La norma configura due illeciti, uno amministrativo (primo comma) ed uno penale (secondo comma), restringendo l'ambito di operatività di quest'ultimo all'ipotesi in cui la condotta tipica abbia cagionato un danno ai soci. Per quanto concerne l'interesse tutelato dall'illecito di cui al primo comma questo è dato dal "regolare esercizio del controllo" mentre la fattispecie delittuosa di cui al secondo comma è quella degli "interessi economici dei soci". Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori della società o, per analogia, tutti coloro che in modo continuativo e significativo esercitano i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (come ad esempio i commissari governativi, gli amministratori giudiziari). La condotta tipica necessaria per la consumazione è data dall'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici per impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione. Condotta altrettanto idonea a configurare l'ipotesi di reato oltre che dall'occultamento dal semplice ostacolo o ostruzionismo che possa rendere più difficile o ritardare un controllo.

26

### 7.4. Art. 2626 c.c. - indebita restituzione dei conferimenti

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

L'interesse tutelato dall'art. 2626 c.c. secondo la più parte degli autori è la tutela e salvaguardia del capitale sociale, in quanto sanziona una serie di operazioni contrastanti con il vincolo di indisponibilità che sussiste sullo stesso.

Soggetti attivi sono anche in questo caso esclusivamente gli amministratori siano essi quelli nominati o "di fatto" nonché i commissari governativi. Il socio beneficiario ed i sindaci potranno essere tenuti a rispondere a titolo di concorso. Condotta tipica per la consumazione del reato è la restituzione dei conferimenti ai soci ovvero la liberazione di questi dall'obbligo di eseguirli. In entrambi i casi, tuttavia, la condotta assume rilevanza solo in quanto non sia posta in essere nei casi di legittima riduzione del capitale sociale prevista dal codice civile. Si precisa peraltro che la restituzione dei conferimento potrà avvenire sia in forma diretta che indiretta o in maniera palese o simulata. Per quanto concerne l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo inteso come consapevolezza di agire al di fuori di una legittima procedura societaria di riduzione del capitale.

### 7.5. Art. 2627 c.c. - illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Anche in questo caso l'oggetto di tutela è il capitale sociale e le riserve obbligatorie. Trattasi dunque di tutelare un bene strumentale alla protezione degli interessi patrimoniali dei creditori sociali, dato che il capitale sociale e le riserve costituiscono la maggiore garanzia nei confronti di costoro. Reato che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (sia legali e di fatto) e che consiste nella ripartizione di utili fittizi o destinati per legge a riserva. Quanto alla ripartizione di riserve non distribuibili è bene precisare come

la maggior parte della dottrina interpreta il concetto di "utile" inteso come "utile di bilancio" cioè qualsiasi incremento comunque conseguito dal patrimonio sociale netto anche se non immediatamente riferibile all'esercizio dell'attività economica. Oggetto della condotta incriminata sono anche le riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite: sono pertanto escluse dalla rilevanza penale sia le riserve facoltative o volontarie sia pure quelle obbligatorie.

#### **7.6. Art. 2628 c.c. - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

La norma rubricata all'art. 2628 c.c. è finalizzata alla tutela del capitale sociale e delle riserve societarie che devono essere costituite ex lege. Ed infatti imputando a "capitale" i conferimenti già ricevuti in sede di costituzione si verrebbe a creare solo un aumento fittizio del nominale considerando così "capitale" due volte una medesima ricchezza. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori o, per effetto di un'interpretazione estensiva, anche dagli amministratori di una società controllata, quest'ultimi eventualmente a titolo di concorso. La condotta illecita è rappresentata dall'acquisto o dalla sottoscrizione di azioni o quote sociali al di fuori dei casi previsti ex lege o autorizzati dall'assemblea dei soci o dall'atto costitutivo.

Divieto che è assoluto per gli amministratori di s.r.l. e limitato per gli amministratori di cooperative.

Per acquisto deve intendersi per giurisprudenza concorde: "qualsiasi tipo di negozio, oneroso o gratuito, idoneo a determinare l'obbligo del trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente" (Tribunale di Milano, 18 settembre 1992).

#### **7.7. Art. 2629 c.c. - operazioni in pregiudizio dei creditori.**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il bene giuridico oggetto di tutela in questo caso è il capitale sociale inteso come garanzia dei creditori sociali relativamente alle operazioni di finanza straordinaria espressamente previste dalla norma: riduzione del capitale sociale, scissioni e fusioni. La norma si configura come reato di danno ciò significa che a prescindere dalle molteplici condotte che potranno verificarsi, comporteranno la consumazione della fattispecie di reato solo quelle che abbiano cagionato un danno patrimoniale ai creditori sociali.

Il reato, anche in questo caso, può essere compiuto solo dagli amministratori e dal socio che possa aver concorso nella consumazione dell'ipotesi criminosa.

La condotta consiste nell'eseguire operazioni di riduzione del capitale, fusione, scissione. In particolare il riferimento a "le disposizioni di legge a favore dei creditori" crea sostanzialmente una clausola aperta che genera un principio di applicazione estensiva nella norma la quale, tuttavia, è caratterizzata dalla procedibilità a querela della persona offesa.

#### **7.8. Art. 2629 bis c.c. - omessa comunicazione del conflitto d'interessi.**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7*

settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2629 bis c.c. sanziona l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2391 c.c. (per cui gli amministratori devono rendere edotta l'assemblea o i sindaci di qualsiasi atto sociale che possa coinvolgere un loro interesse diretto o indiretto) relativamente ai danni che da tale mancata informazione possa derivare e, solo ed esclusivamente, quando tale inosservanza sia imputabile agli amministratori di società con le caratteristiche di cui all'articolo in esame. Condotta tipica che, come tale, può essere compiuta solo dall'amministratore. Il reato si caratterizza per essere costituito non da una condotta "commissiva" ma da una condotta "omissiva" data dalla violazione di obblighi di informazione.

#### **7.9. Art. 2632 c.c. - formazione fittizia del capitale**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La fattispecie mira a garantire l'integrità del capitale sociale, nella sua specifica funzione di garanzia nei confronti dei soci e dei terzi, attraverso la repressione di condotte dirette a produrre un artificioso "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere anche in questo caso solo gli amministratori oltre che i soci conferenti. Per il perfezionamento delle condotte tipiche risultano essenziali tre elementi: a) formazione ed aumento fittizio del capitale mediante l'attribuzione di quote sociali o azioni per somma inferiore al nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### **7.10. Art. 2633 c.c. - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il bene giuridico protetto è rappresentato in questo caso dal diritto dei creditori sociali ad essere soddisfatti prima dei soci in sede di liquidazione del patrimonio dell'ente. Destinatari del precetto penale sono i liquidatori nominati nei casi previsti dalla legge, gli amministratori e i soci che procedano alla ripartizione dell'attivo senza nominare un liquidatore. La condotta tipica è data dalla ripartizione dei beni sociali tra i soci anziché utilizzare questi per il pagamento dei beni sociali. E' configurabile il concorso tra il liquidatore e il socio e il reato è procedibile a querela della persona offesa (cioè il creditore) che abbia subito il danno.

#### **7.11. Art. 2636 c.c. - illecita influenza sull'assemblea**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

L'art. 2636 c.c. mira a tutelare la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea. La fattispecie incriminatrice consiste nel perfezionamento della volontà assembleare con la determinazione di una maggioranza non genuina, o qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di conseguire risultati vietati dalla legge o dallo statuto.

La norma in parola è connotata dalla presenza di atti simulati o fraudolenti che hanno avuto efficacia determinante per l'adozione di deliberazioni assembleari assunte in violazione di divieti legali o statutari. Di conseguenza non è ipotizzabile il reato di illecita influenza sull'assemblea, né può parlarsi di atti simulati o fraudolenti, al cospetto di attività negoziali che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai privati dall'ordinamento, consentono di perseguire interessi meritevoli di tutela senza infrangere le prescrizioni poste dalla legge o dallo statuto per regolare la vita della società. Tuttavia, la nozione di atti simulati contenuta

nell'art. 2636 c.c. non deve essere intesa in senso civilistico, ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, in cui sono compresi anche gli atti fraudolenti.

Sul punto la Suprema Corte ha recentemente chiarito come ratio della norma sia quella di reprimere gli artifici dei soci per influenzare la maggioranza assembleare. Dunque sono punibili tutte le operazioni che, eludendo la legge o lo statuto, "permettono di alterare la maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni". Chiarendo la portata di una norma su cui la riforma del diritto societario non è ancora riuscita a fare piena luce (art. 2636 c.c.), la Corte di cassazione ha esteso la nozione "di atti simulati o fraudolenti" richiesti per la punibilità del socio autore di artifici o raggiri finalizzati ad ottenere deliberazioni "pro domo sua", anche a quegli atti che, pur apparentemente leciti, eludono la legge e lo statuto (Cass. n. 17854/09).

#### 7.12. Art. 2637 c.c. - aggio

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La norma di cui all'art. 2637 c.c., peraltro negli ultimi anni oggetto di recenti interventi da parte del legislatore, è finalizzata alla tutela dell'economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato. Sul punto però è bene operare una distinzione precisa tra aggio relativo agli strumenti finanziari che investe il corretto funzionamento del mercato (e la corretta formazione del prezzo), e l'aggio cosiddetto bancario che tende a garantire la stabilità del mercato bancario. Condotta tipica in cui si concreta il reato è dato da: a) diffusione di qualsiasi genere di notizie o comunicazioni scritte o orali diffuse con i mass media (ma anche quelle ad una cerchia limitata ma considerevole di persone) relativamente ad avvenimenti o circostanze relativi all'attività economica della società; b) operazioni simulate od artifici finalizzate a simulare operazioni che le parti non avevano interesse a compiere (simulazione assoluta) o caratterizzate da una rilevante difformità rispetto alla loro struttura effettiva (simulazione relativa).

#### 7.13. Art. 2638 c.c. - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

La norma afferisce lo scopo dichiarato di razionalizzare ed armonizzare la disorganica normativa previgente finalizzata a colpire alle ipotesi di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza. Oggetto del reato è lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza da parte delle competenti autorità pubbliche di settore (Cass. sez. V. penale, 8 novembre 2002, 2121). Il bene giuridico protetto dunque ha natura istituzionale. Il profilo soggettivo del reato è ristretto agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili ed ai liquidatori nonché a tutti coloro che, in via generale, sono assoggettati alla vigilanza di un'autorità di controllo. La norma prevede precisamente due tipi di

reati distinti da due condotte tra loro diverse: a) le false comunicazioni all'autorità di vigilanza (fatti materiali non corrispondenti al vero, occultamento parziale o totale di fatti che avrebbero potuto o dovuto essere comunicati); b) l'occultamento totale o parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, trattasi di una condotta omissiva posto che il richiamo all'impiego di mezzi fraudolenti implica necessariamente il compimento di una condotta un'attività (alcuni autori parlano infatti di "momenti omissivi di una condotta attiva").

## **8. ART. 25 QUATER D.Lgs. n. 231/01, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

*In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

*Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

### **8.1. Brevi osservazioni sull'art. 25 quater D.Lgs. 231/01**

In un contesto normativo composto da numerose fonti internazionali ed europee, finalizzate all'istituzione di misure repressive nei confronti di persone giuridiche coinvolte nella commissione di reati di matrice terroristica, si colloca la Legge n. 7 del 14.01.2003 "ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione ed il finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento del diritto interno", con cui il legislatore, oltre a ratificare la convenzione cosiddetta "financing" ha osservato gli obblighi da essa derivanti introducendo l'ipotesi di reato rubricata all'art. 25 quater.

Sul punto però è bene osservare come, al di fuori dei reati già tipizzati dall'ordinamento e genericamente richiamati dalla normativa, il concetto di "interesse" in nome del quale l'ente delinque, o dovrebbe delinquere, viene trasceso. Ed infatti tale "interesse" è ampliato fino al punto da poter ricomprendere anche reati non immediatamente strumentali all'agire dell'ente nella propria attività economica con la possibilità di permettere o giustificare la riconducibilità della responsabilità della persona giuridica a qualsiasi presupposto (Carmona, La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Rivista Trimestrale di diritto penale ed economia, 2003, 1015).

Infatti, come noto, alcune organizzazioni terroristiche non di rado si avvalgono per il compimento dei loro atti del supporto di persone giuridiche che, solo apparentemente, operano legittimamente.

Di contro non appare impossibile immaginare talune ipotesi in cui gli enti, pur operando legittimamente, vengono coinvolti nel compimento di reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento.

Sicuro elemento di instabilità interpretativa a carico dell'osservatore sarà la necessità di riscontrare nella realtà concreta quell'interesse dell'ente nella commissione di reati che, spesso, sono riconducibili al singolo per finalità ideologiche se non addirittura religiose.

L'ambiguità della tecnica di formulazione utilizzata dal legislatore lascia quindi agli autori non pochi dubbi circa il rispetto del principio di legalità, tassatività e determinatezza.

L'art. 25 quater non si distingue solo per la peculiare connotazione dell'interesse o vantaggio dell'ente, ma anche per la tecnica di formulazione, del tutto differente da quella degli altri reati.

Per alcuni autori dunque si viene a configurare il cosiddetto “rinvio aperto” a tutte le ipotesi presenti e future di reati terroristici. Ciò detto la dottrina, al fine di evitare la compromissione del principio di legalità, ha suggerito tra le possibili opzioni ermeneutiche di prendere in considerazione solo quei delitti in cui la finalità di terrorismo costituisce un preciso “elemento costitutivo” della fattispecie per escludere invece le ipotesi di reato in cui la finalità terroristica si configuri solo come un’aggravante.

### 8.2. Sull’ art. 270 bis c.p.

Ciò premesso, per quanto concerne le ipotesi delittuose richiamate dal comma 1 dell’art. 25 quater, fondamentale è l’**art. 270-bis c.p. “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”** secondo cui: *“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”*. Tale fattispecie trova il suo elemento oggettivo nella finalità di terrorismo anche intenzionale o di eversione dell’ordine democratico. Non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre l’esistenza sia di un programma, attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sia di una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione di quel programma (Cass. 25863/09).

### 8.3. Legge n. 7/03, la cosiddetta Convenzione “financing”

ai sensi del comma 4° della fattispecie in esame l’ente viene punito in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli caratterizzati da un elemento specificatamente riconducibile a ipotesi di reato a matrice terroristica purché compiuti in violazione della Convenzione “financing”, e cioè: *“commette un reato ai sensi della presente convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell’allegato; ovvero b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa”*.

L’art. 2, lett. b) della convenzione coincide con una delle forme di manifestazione del reato terroristico tipiche e, rinviando la norma del d. lgs. 231/01 alla lettera della convenzione di fatto amplia notevolmente l’alveo criminale già previsto dall’art. 270 bis c.p. includendo il cosiddetto “finanziamento indiretto”.

Il finanziamento al terrorismo può ritenersi indiretto tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto quello soggettivo. Per quanto concerne il primo aspetto la norma consente l’incriminazione della condotta di finanziamento anche quando quest’ultimo sia realizzato attraverso l’interposizione di un altro soggetto; sotto il secondo aspetto, il finanziamento è illecito anche ove avvenga occultato attraverso un negozio con apparente causa lecita, mutuando, in tal modo, lo schema civilistico del negozio indiretto. Infine, significativa è la nozione data dagli interpreti del termine “fondi” che, ai sensi della Convenzione del 1999 è da intendere come qualsiasi tipo di utilità o beni, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualsiasi modo acquisiti, anche elettronici o digitali, beni inclusi, ma non limitati ai crediti bancari, travellers cheque, assegni bancari, bonifici, azioni, garanzie, buoni del tesoro, assegni circolari. Fondamentali sono la natura e il valore del fondo che devono avere una natura economico patrimoniale tale da condizionare ed influenzare l’attuazione del programma terroristico.

**9. ART. 25 QUINQUIES D.Lgs.n. 231/01, Delitti contro la personalità individuale**

**9.1. Art. 600 c.p. - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Il reato di riduzione di schiavitù configura un delitto a fattispecie plurima, integrato dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest'ultima fattispecie configura un reato a forma vincolata, in cui l'evento consiste nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni mediante minaccia, violenza, inganno o abuso dell'autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Tale condotta non ricomprende solo una condizione di diritto bensì delle effettive situazione di fatto.

**9.2. Art. 600 bis c.p. - prostituzione minorile**

*Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.*

*Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.*

*Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.*

Fattispecie diretta a proteggere l'integrità fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti e che mira a tutelare il buon costume e la pubblica moralità (Cass. 17717/02).

**9.3. Art. 600 ter c.p. - pornografia minorile**

*Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, cod. pen., il concetto di "utilizzo" comporta la degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso, mentre le nozioni di "produzione" e di "esibizione" richiedono l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale, del materiale pornografico alla successiva fruizione da parte di terzi. (Cass. n. 27252/07).

E dunque necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (Cass. 1814/07). Rientrano per espressa previsione legislativa nella condotta incriminatrice anche l'offerta, la distribuzione, commercializzazione divulgazione e pubblicazione fisica o informatica.

#### 9.4. Art. 600 quater c.p. - detenzione di materiale pornografico

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

#### 9.5. Art. 600 quater bis c.p. - pornografia virtuale

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

E' opportuno trattare congiuntamente i reati di cui al 600 quater e 600 quater bis c.p. per evidenti ragioni date dalla loro applicazione complementare nella tutela del medesimo bene giuridico.

Per configurare il reato è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico, ovvero sia ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto posto che il nostro ordinamento non vieta la detenzione di materiale pornografico (con soggetti maggiorenni).

Preliminarmente è necessaria una distinzione fra il visionare e il disporre di materiale pedopornografico, distinzione che, probabilmente a causa della mancanza di un'adeguata informazione, è solita creare confusione non solo tra i fruitori di internet, ma anche tra coloro che, per i più disparati motivi, sono interessati ad una materia tanto delicata e discussa quale la pedopornografia.

Analizzando le due fattispecie p. e p. ex art. 600 quater e 600 quater bis si evince che i comportamenti che costituiscono reato sono rappresentati e distinti dalla condotta di chi si **procura** materiale pedopornografico e quella di chi **detiene** materiale pedopornografico.

Entrambe le citate condotte devono essere caratterizzate da un elemento soggettivo: la consapevolezza.

Visionare materiale pedopornografico, volontariamente o meno, non è condotta penalmente rilevante.

La norma - si legge- punendo chi "si procura o dispone di materiale illecito, e non chi semplicemente lo visiona, consente lo svolgimento della pretesa punitiva non nei confronti di tutti (Tribunale di Brescia 1619 del 22 aprile 2004).

#### 9.6. Art. 600 quinquies c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.*

La punibilità del cliente per fatti commessi all'estero va collegata alla nuova formulazione dell'art. 604 c.p. che prevede, per questa tipologia di delitti, un'estensione della giurisdizione italiana non condizionata dai requisiti richiesti dagli artt. 9 e 10 c.p. (v. oltre sub par. 8 "Fatto commesso all'estero").

A tale riguardo, la legge ha previsto per gli operatori turistici l'obbligo (la cui violazione è sanzionata in via amministrativa) di inserire in modo evidente nei programmi di viaggio e nei materiali di propaganda

l'avvertenza che la legge italiana punisce i reati inerenti la pornografia e la prostituzione minorile anche se commessi all'estero.

Benché nell'articolo si parli genericamente di viaggi, e dunque vi siano compresi anche i viaggi in Italia, la previsione è chiaramente mirata ai viaggi all'estero, ed in particolare in Estremo Oriente ove la prostituzione minorile è particolarmente diffusa.

La legge sanziona la semplice organizzazione o la mera attività di propaganda dei cosiddetti tour del sesso, indipendentemente dalla effettiva realizzazione del viaggio stesso o dall'effettivo verificarsi, nel corso del viaggio, degli incontri sessuali propagandati.

Si tratta dunque di un reato di mera condotta per il quale è prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e per la cui repressione la legge ha previsto che gli ufficiali delle strutture specializzate possano partecipare alle iniziative turistiche in questione al fine di acquisire elementi di prova.

Non è invece sanzionata l'adesione del cliente a tali iniziative, tramite l'acquisto del "pacchetto turistico". Nemmeno sembra che tale adesione - anche se espressamente finalizzata a rapporti sessuali con minorenni - possa configurare gli estremi del tentativo in ordine ai reati previsti dall'art. 600-bis c.p., comma 2, odall'art. 609-quater c.p., mancando i requisiti di idoneità dell'azione (cfr. Diana De Martino "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù" in [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it)).

Introdotta dall'art. 5 l. 3 agosto 1998 n. 269, tale reato può concorrere con il lenocinio (art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75) aggravato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 n. 7 della stessa legge laddove, con il delitto di organizzazione di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600 quinquies c.p. quando sia presente anche la condotta di chi, attraverso l'organizzazione di viaggi a sfondo sessuale, realizza una intermediazione diretta a procurare clienti a varie prostitute, individuabili anche se non compiutamente identificate (Cass. 44153/01).

#### **9.7. Art. 601 c.p. - tratta di persone**

*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con ciò si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, a nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.

#### **9.8. Art. 602 c.p. - acquisto e alienazione di schiavi**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

Il delitto di cui al 602 c.p. presuppone come soggetto passivo una persona che già si trovi in stato di schiavitù o in condizione analoga e cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio. (Cass. 3855/84; Cass. 3791/03).

**10. ART. 25 SEXIES D.Lgs.n.231/01, Reati di abuso di mercato**

**10.1. 184 T.U.F. - abuso di informazioni privilegiate**

*È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

**10.2. 185 T.U.F. - manipolazione del mercato**

*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

**10.2.1. Brevi osservazioni sull'art. 25 sex D.Lgs.n. 231/01**

L'articolo 25 sexies richiama espressamente i reati di cui agli articoli 184 e 185 del D. lgs. 58/98 (cosiddetto Testo Unico della Finanza) collegando l'architettura normativa dell'art. 25 sexies alla presenza di due distinti condotte criminose che possono consumarsi anche isolatamente e configurare in ogni caso i presupposti per porre la sanzione a carico dell'ente.

La realizzazione delle due fattispecie delittuose assurge quindi ad elemento ineludibile perché ricorra la differente fattispecie del 25 sexies, la quale, diversamente dai due reati base citati, che sono per così dire "personali" (vale a dire ne risponde la persona fisica).

Sul punto è bene precisare in via preliminare però che, per quanto il delitto di manipolazione di mercato sia un reato comune (e cioè consumabile da chiunque) l'abuso di informazioni privilegiate invece è un reato proprio. Ed infatti è bene precisare come il legislatore, per quanto abbia nella lettera della norma fatto riferimento alla dizione "chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di" abbia indirettamente circoscritto soltanto le condotte poste in essere dai soggetti apicali di cui all'art 5 d. lgs. 231/01.

### 10.2.2. L'abuso di informazione privilegiata (184 T.U.F.)

L'abuso di informazioni privilegiate è un comportamento anche noto con il nome di "insider trading". Come premesso sebbene il dato letterale induca l'interprete a ritenere la fattispecie di reato soggettivamente diffusa di fatto solo determinati soggetti, specificatamente descritti, possono essere nella condizione di conoscere e gestire artatamente determinate informazioni.

La norma in particolare distingue tre "figure criminali":

a/1) insider primario (amministratore, liquidatore, sindaci, revisori, etc) cioè colui che venga in possesso dell'informazione privilegiata in ragione della propria qualità istituzionale ovvero in ragione dell'attività o esercizio nonché partecipazione al capitale emittente.

a/2) insider secondario vale a dire colui che a qualunque titolo si trova a detenere l'informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù di una partecipazione al capitale o di un incarico societario.

a/3) insider criminale, figura introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento. Trattasi del soggetto che pone in essere le citate condotte dopo aver ottenuto ed appreso informazioni privilegiate da lui reperite appositamente per preparare ed eseguire un'attività delittuosa.

36

### 10.2.3. La manipolazione di mercato (185 T.U.F.)

Delitto noto usualmente con il nome di aggio finanziario si concretizza con la "diffusione" ad un numero esteso di destinatari, individuati o non individuabili, di quello che è l'oggetto materiale del reato, cioè la "notizia". Essa non deve necessariamente avere contenuto economico, ma non si deve certo sostanziare in un giudizio o apprezzamento personale, bensì in un fatto storico, un dato oggettivo connesso alle sorti della società emittente o dello strumento finanziario, ivi comprese anche le smentite di un fatto vero. In particolare, perché il reato sussista, è necessario che la notizia sia falsa, cioè non rispondente alla realtà anche solo parzialmente. Sempre l'art. 185 TUF è quella del compimento di "operazioni simulate o altri artifici" fatto che per gli autori sostanzia il reato su un piano oggettivo.

## 11. Art. 25 septies D. Lgs. n.231/01 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e della salute e sicurezza sul lavoro

### 11.1. Art. 589 c.p. - omicidio colposo

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

*1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

*2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

### 11.2. Art. 590 c.p. - lesioni personali colpose

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a eur 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni*

*gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se*

*il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

#### **11.2.1. Brevi osservazioni sull'art. 25 septies**

E' bene osservare al fine dell'indagine che ci interessa come, ai sensi dell'art. 8 D. lgs. 231/01, sussista responsabilità dell'Ente quando l'autore del reato non sia stato identificato, o quando non è imputabile ed il reato si estingue per amnistia (cfr. De Maglie, la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni, I, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in diritto penale e processo, 2001, 1351).

Il reato previsto dall'art. 25 septies si presenta strutturato in due elementi: uno soggettivo inteso come necessità di inquadrare la condotta delittuosa come comportamento proprio di un soggetto che abbia una rapporto qualificato con l'Ente, ed oggettivo in quanto il reato deve essere commesso a vantaggio dell'ente.

A questi elementi si deve aggiungere la colpa dell'organizzazione, da distinguere caso per caso a seconda che sia imputabile ad un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza o direzione.

Dunque, in via preliminare, è opportuno qualche breve cenno sul sistema di imputazione della responsabilità in sede penale.

Il reato colposo si verifica ogni qualvolta che l'evento sia conseguenza diretta ed immediata della colpa dell'agente intesa come violazione di norme previste dall'ordinamento (reato commissivo) o omissione di una determinata condotta (che un soggetto avrebbe dovuto tenere in considerazione della sua particolare posizione cosiddetta "di garanzia" nei confronti dei terzi).

Per insegnamento costante e tradizionale si ha colpa generica quando il soggetto autore del fatto non rispetta le regole cautelari non scritte consistenti in negligenza, imprudenza o imperizia.

Secondo la migliore dottrina (Fiandaca - Musco, Diritto penale, Parte generale, 2000, 487 e ss.) la violazione della regola cautelare che caratterizza l'addebito colposo deve essere inquadrata nell'ambito della tipicità del reato: ciò significa che non esiste in astratto una regola cautelare valevole per tutti i casi ma questa deve essere calibrata in relazione alla singola fattispecie di reato.

In particolare ci deve essere una stretta corrispondenza tra la *ratio* della norma incriminatrice e la trasgressione del dovere oggettivo di diligenza, alla luce dei restanti elementi della fattispecie incriminatrice.

Nel corso degli anni infatti, per l'evoluzione delle attività sociali a cui oggi giorno sono riconducibili molteplici profili di garanzia e responsabilità, la giurisprudenza ha avuto modo di esaminare un ampio ventaglio di fattispecie che ci si riserva di analizzare nel prosieguo della trattazione a seconda dell'applicazione concreta che il modello organizzativo avrà nell'ambito della singola realtà lavorativa.

Illuminante sul punto è il riferimento normativo della cosiddetta clausola di doppia tassatività prevista dall'art. 42, comma 2, cp., laddove stabilisce che "*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge*".

L'esempio che può meglio enucleare tale posizione dottrinale è quello secondo il quale se vengono violate le regole del codice della strada che impongono di utilizzare il casco protettivo quando si circola su un motociclo, oppure di non sporsi dal finestrino durante la marcia del veicolo, non potrà aversi addebito per omicidio colposo se il nostro passeggero, violando tali norme, muore per polmonite. Si ha colpa solo se l'agente è rimproverabile per aver violato una regola cautelare: se ciò manca non c'è responsabilità. (cfr. Luca D'Apollò, "Delitto colposo: rimproverabile (e punibile) solo se c'è prevedibilità ed evitabilità", in [www.altalex.it](http://www.altalex.it)).



### 11.2.2. Art. 589 e 590 c.p.

In tema di omicidio e lesioni personali colpose, per verificare se sussiste l'inosservanza della regola cautelare posta dalla legge come necessaria per evitare un pregiudizio al bene giuridico tutelato, sarà necessario verificare se, nel caso concreto, l'evento verificatosi sia riconducibile al "tipo" di che tale regola intende prevenire. La prevedibilità dell'evento colposo, infatti, è insita nello stesso precetto normativo violato e imposto dalla necessità di impedire l'accadimento, in ogni modo, il pericolo che si verifichi l'evento dannoso (Tribunale Massa, 18 aprile 2002).

Relativamente alle due fattispecie delittuose si precisa peraltro che dall'omicidio si distingue il reato di lesione personale colposa. Quest'ultimo costituisce infatti reato istantaneo e, cioè, che si verifica subito al momento dell'insorgenza della malattia riconducibile alla condotta colposa dell'agente. Qualora però la condotta colposa da cui derivi la malattia non cessi con l'insorgenza di questa ma, persistendo, ne cagioni un successivo e rilevante aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione del soggetto passivo. Le lesioni possono essere: a) lievi: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni; b) gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto; c) gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

E' evidente inoltre come la norma oggetto d'analisi sia correlata con la normativa della sicurezza sul lavoro ma la struttura tecnico redazionale dell'art. 25 septies di fatto si pone come una clausola aperta all'ingresso di ulteriori ipotesi di reato. Ed infatti il comma 3 dell'art. 589 c.p. (espressamente richiamato) in realtà non descrive il fatto tipico ma individua nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro un'aggravante dei reati di lesione colpose gravi e gravissime. Ne consegue che la responsabilità dell'ente per le violazioni delle norme anti infortunistiche coincide con un'aggravante dei reati di lesione colpose gravi e gravissime. Pertanto la norma consiste in una clausola aperta che dà spazio a molteplici condotte che potranno, direttamente o indirettamente, portare al coinvolgimento dell'ente, col rischio secondo alcuni autori di arrivare ad un criterio di imputazione della responsabilità oggettivo (e cioè in assenza di un criterio di dolo o colpa a carico dell'Ente).

## 12. Art. 25 octies, D.Lgs.231/01 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

### 12.1. Osservazioni introduttive sull'art. 25 octies

Quelli richiamati nell'art. 25 octies sono i noti delitti di ricettazione e riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita. E'utile rilevare come confindustria in sede di delineazione delle linee programmatiche di stesura dei modelli organizzativi abbiamo suddivise le attività aziendali in due macro categorie:

- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e gruppi di terzi;
  - attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società dello stesso gruppo;
- E' stato peraltro evidenziato come le ipotesi di reato siano consumabili da "chiunque" e che, pertanto, vada esclusa la responsabilità ogni qualvolta, di fatto, tanto il soggetto apicale quanto il dipendente acquistino beni che non hanno nessun legame con l'esercizio dell'impresa o un loro utilizzo diretto o indiretto a favore dell'impresa (cfr. Gianluca Billo, sub art. 25 octies in "Enti e Responsabilità da reato", a cura di Cadoppi, Garuti, Veneziani).

## 12.2. Art. 648 c.p. - ricettazione

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il reato è integrato dalla condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o altri un profitto, e fuori dai casi di concorso, acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti dal reato e comunque si intromette per farli acquistare vendere o occultare.

Non è necessario l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di tale delitto, potendo il giudice della ricettazione pervenire alla consumazione della ricettazione anche da semplice prove logico deduttive.

## 12.3. Art. 648 bis c.p. - riciclaggio

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il legislatore ha creato un ipotesi criminosa per cui è richiesto un plus rispetto al reato di ricettazione: il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro. In particolare del denaro che provenga da un altro delitto sia direttamente che indirettamente.

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. è sufficiente che il bene oggetto dell'operazione di riciclaggio sia trasformato, ancorché in misura limitata, in guisa da ostacolare la pronta identificazione. Il rapporto tra ricettazione e riciclaggio - nel caso di trasformazione attuata dal ricettatore che faccia uso personale del bene - va inteso come fattispecie complessa, nella quale la ricezione del provento da delitto contro il patrimonio evolva in riciclaggio quando siano apportate le trasformazioni intese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. (Tribunale Piacenza, 11 dicembre 2000)

## 12.4. Art. 648 ter c.p. - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Tra il reato di impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione, vi è un rapporto di specialità che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici. Elemento comune è la disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis c.p. si caratterizza per lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita. Infine, quello di cui all'art. 648 ter trova il suo elemento distintivo nell'utilizzo o impiego del bene di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie (Cass. 18103/03).

## 13. ART. 25 NOVIES D.Lgs.n.231/01, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

*In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli art. 171, primo comma, lettera a-bis, e terzo comma, 171 – bis, 171-ter, 171-septies e 171 – octies della legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinques della citata legge n. 633 del 1941.*

I delitti richiamati dal "nuovo" art. 25 novies sono quelli previsti e puniti agli artt. 171, co. 1, lett a e 3 co., 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies di cui alla legge n.633 del 22.4.1941 rubricata:

*"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".* Oggetto di tutela della Legge n. 633/1941 sono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla fotografia e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Il bene tutelato per essere considerato "opera d'arte" deve possedere una qualche forma espressiva e avere carattere creativo.

Sono punite infatti la messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica, di un'opera di ingegno protetta, o parte di essa anche quanto ciò è commesso con riferimento ad un'opera destinata alla pubblicazione allorché ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

Sono puniti altresì la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Sanzioni sono previste in egual modo per l'abusiva duplicazione, ai fini di profitto, di programmi software o la loro distribuzione, utilizzazione detenzione vendita commerciale senza il contrassegno SIAE.

E' prevista inoltre la tutela della diffusione in pubblico di opere dell'ingegno, rivolte al circuito televisivo, cinematografico o fonico; opere letterarie, cinematografiche, scientifiche o didattiche, musicali e multimediali.

E' prevista inoltre la sanzione per il mancato assolvimento degli obblighi SIAE nei confronti di chi vende, produce, promuove o installa, per uso pubblico o privato, apparati decodificatori di trasmissioni televisive via etere, satellite o via cavo in forma analogica e digitale.

#### **14. Art. 25 novies D.Lgs. n.231/01 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

##### **14.1. Art. 377 bis - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

##### **14.2. Art. 378 - favoreggiamento personale**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Nel caso specifico di cui all'art. 25 novies ex D. Lgs. 231/01 è bene rilevare che le fattispecie incriminatrici richiamate quali ipotesi di reato "presupposto" sono state oggetto di una precisa scelta del legislatore, il quale ha ritenuto che la normativa italiana fosse sostanzialmente già adeguata rispetto a quanto richiesto dalla convenzione quadro (Convenzione Onu contro la corruzione ratificata con Legge n. 116/2009), motivo per cui è stato ritenuto sufficiente solo un richiamo all'art. 377 bis c.p..

Preso atto quindi di questa tesi minimalista adottata dal legislatore (ed avversata dalla dottrina) è però opportuno spostare l'attenzione sulle due principali differenze che intercorrono tra il reato base previsto dall'art. 377 e l'art. 377 bis c.p..

In particolare ciò che rileva è il chiamato a rispondere che nell'ipotesi di cui al 377 bis c.p. è colui che, citato davanti all'autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni, può anche avvalersi della facoltà di non rispondere, mentre nel caso previsto dall'art. 377 c.p., il chiamato non ha questa possibilità.

Il delitto di intralcio alla giustizia (377 c.p.) si perfeziona con la semplice violenza, minaccia o con l'offerta o promessa di denaro mentre quello di induzione (377 bis c.p.) con l'omissione di dichiarazioni o dichiarazioni mendaci (cfr. Stefano Delsignore sub. art. 25 novies in, "Enti e Responsabilità da reato", a cura di Cadoppi, Garuti, Veneziani).

Il delitto di favoreggiamento personale consiste nel turbamento della funzione giudiziaria e non richiede che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell'agente abbia l'attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole a eludere le investigazioni in corso, per effetto anche di un mero sviamento di queste in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti. Consiste in un reato di pericolo dato da qualsiasi comportamento idoneo ad intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento di controparte. (Cass. n. 539/98, Cass. 481/00, Cass. 709/04). Detta condotta deve ovviamente essere accompagnata dalla consapevolezza dell'agente di favorire con il suo comportamento l'autore di un reato, consapevolezza che può desumersi dalle modalità dell'opera ausiliaria, dai rapporti intercorrenti tra ausiliatore ed ausiliato e dalla personalità delinquenziale dei medesimi.

#### 15. Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146 Artt. 3 e 10)

In via preliminare si ritengono opportuni alcuni brevi cenni circa la dizione normativa di cui al punto L).

L'ampliamento del catalogo dei reati presupposto, disposto dall'art. 10 della Legge 146/06, ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti ha rilevanza solo nel caso in cui sia riconosciuta la natura transnazionale di detti reati.

Per la definizione di reato transnazionale la norma richiama espressamente l'art. 3 della Legge in parola secondo cui: *"Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*

*d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

E' naturale dunque che le fattispecie richiamate dall'art. 10 vengano correttamente inquadrare dalla dottrina come fattispecie di reato complesse in quanto, per la loro integrazione, è necessaria la sovrapposizione di singole norme incriminatrici a cui debbono aggiungersi i requisiti di transnazionalità e cioè: a) quando sia coinvolto un gruppo criminale organizzato; b) quando ricorre un collegamento con uno o più stati esteri. È necessario richiamare in questa sede anche l'art. 6 del codice penale il quale dispone che: *"chiunque commette un reato nel territorio dello stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o commissione".*

Non tutti i reati infatti si possono considerare transnazionali e possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti, ma solo quelli specificatamente contemplati dalla disciplina in parola nel momento in cui integrano particolari condotte.

Nel caso di specie la disciplina portata dalle seguenti leggi speciali ha per oggetto la repressione di reati che, da un punto di vista interpretativo, risultano chiari anche dalla loro stessa evidenza letterale, quali la produzione o distribuzione o importazione nel territorio italiano di tabacchi, sostanze stupefacenti o, ancor di più, la cosiddetta "tratta degli essere umani". Ipotesi di reato che in sede giurisprudenziale sono oggetto di particolare attenzione laddove debbano essere coordinate con i principi generali del codice penale in punto di concorso di reati o distinzione tra consumazione o tentativo, considerazioni che, a sommo avviso di chi

scrive risultano superflue o, comunque non essenziali per una comprensione della singola condotta incriminatrice esplicita dalla lettera della norma.

Con riserva dunque di approfondire successivamente alcuni aspetti che potranno avere una rilevanza effettiva nell'ambito del protocollo di sicurezza che dovrà essere applicato agli Enti interessati sono di seguito riportate le ipotesi di reato "presupposto" mutuato dal codice penale o dalle leggi speciali così come richiamato dalla lettera dell'art. 10 della Legge 146/06 secondo cui: *"In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti:*

2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

5. *Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

6. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

**15.1. Art. 416 c.p. - associazione per delinquere**

Cfr. sub § 3.1

**15.2. Art. 416 bis c.p. - associazione di tipo mafioso**

Cfr. sub § 3.2

**15.3. D.P.R. 23/1/1973 n. 43 - approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale**

**15.4. Art. 291quater - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

#### 15.5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

Art. 12

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(omissis).

#### 15.6. D.P.R. 9/10/1990 n.309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

**74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite

*all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo.*

## **16. art. 25-undecies Reati ambientali (ex D.Lgs. 121/11)**

### **16.1. art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

### **16.2. art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

*Chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva\_92\_43\_CE e nell'allegato I della direttiva\_2009\_147\_CE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato quale zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

### **16.3. art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali)**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.*

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente*

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni*

**16.4. art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni)**

1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.*
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.*
5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*
7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*
9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*
10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.*
12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo*

87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

**16.5. art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti)**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**16.6. art. 258 comma 4 D.L.vo 152/2006 (trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti)**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità

*lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

*4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

*5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.*



**16.7. art. 259 comma 1 D.L.vo 152/2006 (traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

**16.8. art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

*4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

**16.9. art. 260 bis d.lgs.152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati)**

**16.10. art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività)**

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

**16.11. artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)**

#### Articolo 1

*1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:*

*(a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;*

*(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

*2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.*

*3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.*

#### Articolo 2

*1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:*

*(a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;*

*(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

**Articolo 6**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

**16.12. art. 3 bis l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati)**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

**16.13. art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)**

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

**16.14. art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il

*loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

**16.15. art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi)**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

